SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma | **Anno 137° — Numero 158**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Lunedì, 8 luglio 1996** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 8 luglio 1996, n. 351.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali . . . . Pag. 4

DECRETO-LEGGE 8 luglio 1996, n. 352.

Disciplina delle attività di recupero dei rifiuti . . . Pag. 20

DECRETO-LEGGE 8 luglio 1996, n. 353.

Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996 . . . . Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1996, n. 354.

Regolamento recante norme per il risanamento delle centrali termoelettriche . . . . Pag. 29

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 15 novembre 1995, n. 595.

Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime . . . . Pag. 31

Ministero del tesoro

DECRETO 24 giugno 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, in Treviso . . . . Pag. 33

Ministero della sanità

DECRETO 11 marzo 1996.

Modificazione all'autorizzazione per l'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano [illegible] . . Pag. 34

DECRETO 11 marzo 1996.

Modificazione all'autorizzazione per l'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano Tazocin. . Pag. 34

DECRETO 11 marzo 1996.

Modificazione all'autorizzazione per l'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano Tazobac Pag. 35

DECRETO 29 aprile 1996.

Modificazione all'autorizzazione per l'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano Globocef . Pag. 35

DECRETO 24 giugno 1996.

Nuove condizioni di impiego relative ai prodotti fitosanitari contenenti Metidation . . . . Pag. 36

DECRETO 24 giugno 1996.

Nuove condizioni di impiego relative ai prodotti fitosanitari contenenti Diazinone . . . . Pag. 39

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 24 maggio 1996.

Impegno per l'esercizio 1996 della somma complessiva di L. 65.840.794.915 a favore degli istituti mutuanti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 13. . Pag. 42

DECRETO 24 maggio 1996.

Impegno per l'esercizio 1996 della somma complessiva di L. 19.166.625.883 a favore degli istituti mutuanti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 13. . Pag. 43

DECRETO 24 maggio 1996.

Impegno per l'esercizio 1996 della somma complessiva di L. 15.911.257.544 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1 Pag. 44

DECRETO 24 maggio 1996.

Impegno per l'esercizio 1996 della somma complessiva di L. 33.950.651.022 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1 Pag. 44

DECRETO 24 maggio 1996.

Impegno per l'esercizio 1996 della somma complessiva di L. 44.667.112.241 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1 Pag. 45

DECRETO 24 maggio 1996.

Impegno per l'esercizio 1996 della somma complessiva di L. 3.496.923.139 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1 Pag. 46

DECRETO 24 maggio 1996.

Impegno per l'esercizio 1996 della somma complessiva di L. 21.370.561.959 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1 Pag. 47

DECRETO 24 maggio 1996.

Impegno per l'esercizio 1996 della somma complessiva di L. 1.793.530.342 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1 Pag. 48

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 6 giugno 1996.

Delega di attribuzioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Vincenzo Maria Vita. Pag. 49

DECRETO 6 giugno 1996.

Delega di attribuzioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. Michele Lauria. Pag. 49

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 9 maggio 1996.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari relativi all'anno 1996, da effettuarsi con il concorso comunitario nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nell'ambito del piano della piccola pesca costiera . . Pag. 50

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Parlamento nazionale

PROVVEDIMENTO 8 luglio 1996.

Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Pag. 52

Consiglio superiore della magistratura

DELIBERAZIONE 27 giugno 1996.

Approvazione del regolamento interno di amministrazione e contabilità . . . . Pag. 52

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:

Mancata conversione del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245, recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali» . . . . Pag. 60

Mancata conversione del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 246, recante: «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti» . . . . Pag. 60

Mancata conversione del decreto-legge 7 maggio 1996, n. 247, recante: «Disposizioni urgenti per il personale della Federconsorzi» . . . . Pag. 61

Ministero del commercio con l'estero: Contingenti comunitari di importazione per l'anno 1997 relativi a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese. Spostamento del termine di scadenza per la presentazione delle domande. (Comunicato n. 15) Pag. 61

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni Pag. 61

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 5 luglio 1996 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 Pag. 62

Università di Genova: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento Pag. 62

Università di Cagliari: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento Pag 62

Università «Federico II» di Napoli: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 62

Università di Siena: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 63

Università «Ca' Foscari» di Venezia:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia da coprire mediante trasferimento. Pag. 63

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 63

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso: Nomina del conservatore del registro delle imprese. . . . . Pag. 63

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso riguardante il comunicato del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 23 marzo 1996). . . . . Pag. 64

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 112

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Decreti ministeriali concernenti l'ammissione di interventi e progetti formativi al Fondo sociale europeo.

Da 96A4180 a 96A4196

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 8 luglio 1996, n. 351.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, recante attuazione della direttiva n. 82/501/CEE, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad una sollecita applicazione delle disposizioni relative alla prevenzione di incidenti rilevanti degli impianti industriali ad alto rischio ed alla limitazione delle conseguenze per la popolazione e per l'ambiente di eventuali incidenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Obbligo di notifica)*. — *1.* Fermo il disposto dell'articolo 3, sono tenuti a notificare l'oggetto della loro attività al Ministero dell'ambiente, al comitato tecnico regionale o interregionale di cui all'articolo 15, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente i fabbricanti che:

a) esercitino un'attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose riportate nelle quantità indicate nell'allegato III, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato II, come sostituito dall'allegato *A* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, nelle quantità ivi indicate nella seconda colonna;

c) posseggano più stabilimenti, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere *a)* e *b)*, siano complessivamente raggiunte o superate;

d) nel caso di aree ad elevata concentrazione di attività industriali, individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, operino in stabilimenti, appartenenti a distinti titolari, distanti tra loro meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui alle lettere *a)* e *b)*, siano complessivamente raggiunte o superate.

2. Sono altresì tenuti alla notifica i soggetti che intraprendano una attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1, ovvero apportino modifiche che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, secondo i criteri stabiliti con i decreti previsti dall'articolo 12, comma 2. Fino all'emanazione di tali decreti, si applicano le disposizioni previste dall'allegato *A*, parte 3, del decreto del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno in data 11 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1986.».

Art. 2.

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Contenuti della notifica)*. — *1.* Alla notifica di cui all'articolo 4 deve essere allegato un rapporto di sicurezza contenente i seguenti elementi:

a) informazioni, relative alle sostanze o preparati riportati negli allegati II e III, come modificati dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, concernenti:

1) i dati e le informazioni di cui all'allegato V;

2) la fase dell'attività in cui tali sostanze intervengono o possono intervenire;

3) la quantità;

4) il comportamento chimico e fisico nelle condizioni normali di utilizzazione durante il procedimento;

5) le forme in cui tali sostanze possono presentarsi o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili;

6) le altre sostanze pericolose la cui presenza, anche eventuale, puo influire sul rischio potenziale dell'attività industriale in questione;

b) informazioni relative agli impianti concernenti:

1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche idrogeologiche e sismiche, le condizioni meteorologiche dominanti, nonché le fonti di pericolo imputabili alla situazione del luogo;

2) il numero massimo degli addetti e segnatamente di quelli esposti al rischio;

3) la descrizione generale dei processi tecnologici;

4) la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo, delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un incidente rilevante e delle misure di prevenzione adottate o previste;

5) le misure prese per assicurare che siano disponibili in ogni momento i mezzi tecnici necessari per garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente;

6) le cautele operative da usare in ogni caso di incidenti rilevanti;

c) informazioni relative ad eventuali situazioni di incidente rilevante concernenti:

1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;

2) qualsiasi informazione necessaria alle autorità competenti per consentire l'elaborazione dei piani di emergenza esterni di cui all'articolo 17;

3) il nome della persona o delle persone responsabili per la sicurezza e per l'attuazione dei piani di emergenza interni, nonché per la comunicazione immediata dell'incidente al prefetto e autorità competente;

d) indicazioni sulle misure assicurative della responsabilità civile e sulle garanzie per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente, che il fabbricante abbia adottato in relazione all'attività esercitata.

2. I rapporti di sicurezza devono essere sottoscritti da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o dei chimici ovvero, nell'ambito delle proprie competenze professionali, all'albo dei periti industriali.

3. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione a sensi dell'articolo 6, il fabbricante deve allegare alla notifica i contenuti della dichiarazione stessa.».

Art. 3.

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Obbligo di dichiarazione)*. — *1.* Fermo il disposto dell'articolo 3, sono tenuti alla dichiarazione, mediante autocertificazionecon le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i fabbricanti che:

a) esercitino attività industriale che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze o preparati pericolosi identificati con i criteri e nelle quantità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, e successivi aggiornamenti, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;

2) prodotti della fabbricazione;

3) sottoprodotti;

4) residui;

5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato II, come sostituito dall'allegato *A* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.

2. Sono altresì soggetti all'obbligo della dichiarazione mediante autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i fabbricanti che intraprendono attività industriale rientrante nell'ambito di applicazione del comma 1.

3. Il fabbricante trasmette alla regione ed al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio la dichiarazione con l'attestazione, sotto la propria responsabilità, dell'osservanza delle norme generali di sicurezza previste dalla normativa vigente, secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 13,comma 1, lettera *b)* ovvero, in mancanza, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989. Nella dichiarazione il fabbricante indica altresì le modalità relative:

a) all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti;

b) all'adozione di misure di sicurezza appropriate;

c) all'informazione, all'addestramento e all'attrezzatura,

ai fini della sicurezza delle persone che lavorano *in situ*.

4. Il fabbricante allega alla dichiarazione documentata nota delle eventuali misure obbligatorie adottate per la responsabilità civile a garanzia dei rischi per danni alle persone, alle cose o all'ambiente.

5. Effettuata la dichiarazione di cui al presente articolo, il fabbricante può dare inizio all'attività industriale, fatto salvo l'obbligo di acquisire preventivamente le autorizzazioni e le certificazioni previsti dalla normativa vigente e senza pregiudizio per le successive determinazioni della regione.».

Art. 4.

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Nuove attività industriali soggette a notifica).* — *1.* Il fabbricante prima di dare inizio alla costruzione degli impianti presenta al Ministero dell'ambiente, al comitato tecnico regionale o interregionale, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente un rapporto preliminare di sicurezza relativo alla fase di nulla-osta di fattibilità. Il rapporto è formulato secondo le specificazioni contenute al punto 5 dell'allegato *A* al decreto del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984, ed emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e secondo la struttura di cui all'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, utilizzando la corrispondenza riportata nell'appendice allo stesso allegato.

2. Prima di dare inizio alla attività industriale, il fabbricante presenta alle stesse autorità il rapporto definitivo di sicurezza, integrando quello preliminare con gli elementi necessari per conformarlo alle indicazioni contenute nell'articolo 5, comma 1, e alle ulteriori specificazioni stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, e successive modificazioni, di cui al comma 1.».

Art. 5.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono sostituiti dai seguenti:

«*2.* Il prefetto informa immediatamente i Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell'interno, dell'ambiente, nonché il presidente della giunta regionale o interregionale di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

3. Le autorità di cui ai commi 1 e 2 raccolgono le informazioni eventualmente necessarie al completamento dell'analisi dell'incidente e adottano, secondo le rispettive competenze e sulla base del piano di emergenza esterno di cui all'articolo 17, i necessari provvedimenti, il cui onere è posto, con possibilità di rivalsa, a carico del fabbricante, fatte salve le misure assicurative stipulate.».

Art. 6.

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Informazioni).* — *1.* Le informazioni e i dati relativi alle attività industriali, raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione del presente decreto, possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.

2. Ad esclusione dei dati e delle informazioni contenuti nella scheda di cui al comma 3, la diffusione delle informazioni desumibili dalla notifica o dalla dichiarazione e dai relativi allegati, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio, costituisce violazione delle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale.

3. I fabbricanti, contestualmente alla notifica e alla dichiarazione, inviano, al Ministero dell'ambiente, alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, al sindaco e al comitato tecnico regionale o interregionale, la scheda di informazione riportata nell'allegato VII introdotto dall'allegato *C* al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, come modificato dall'allegato *A*.

4. I sindaci dei comuni ove sono localizzate le attività industriali disciplinate dal presente decreto rendono immediatamente note alla popolazione le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante, tramite la distribuzione di copia della scheda di informazione di cui al comma 3, nella forma integrale inviata dal fabbricante, completandola successivamente sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 18, nonché della comunicazione da parte del prefetto del piano di emergenza di cui all'articolo 17, e delle linee di indirizzo stabilite dal Dipartimento della protezione civile.

5. Le notizie di cui al comma 4 sono ripubblicate ad intervalli regolari e devono essere aggiornate dal sindaco sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 18.».

Art. 7.

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Funzioni di indirizzo).* — *1.* Ferme restando le disposizioni previste dalla normativa di recepimento della direttiva 89/391/CEE del consiglio del 12 giugno 1989, e successive modificazioni, con uno o più decreti il Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, stabilisce le norme generali di sicurezza, nonché le modalità con le quali il fabbricante deve procedere all'individuazione dei rischi di incidente rilevante, all'adozione delle misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano *in situ*.

2. Con gli stessi decreti sono stabiliti i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza, i criteri di riferimento per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidente, nonché i criteri per l'individuazione delle modifiche alle attività industriali che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti.».

2. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono emanati i decreti previsti dall'articolo 12 di cui al comma 1. Scaduto tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro i successivi centottanta giorni.

Art. 8.

1. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Compiti del Ministro dell'ambiente).* — *1.* Il Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, esercita le

funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività connesse all'applicazione del presente decreto e:

a) stabilisce le procedure per la vigilanza e per la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione delle disposizioni del presente decreto;

b) individua secondo modalità uniformi i contenuti della autocertificazione di cui all'articolo 6;

c) individua e delimita, anche sulla base degli elementi contenuti nelle notifiche e nelle dichiarazioni, le aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali è richiesta la notifica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, e la predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti l'intera area ai sensi dell'articolo 17;

d) indica le quantità di sostanze individuate con i criteri di cui all'allegato IV, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nonché le modalità di detenzione delle stesse, che consentono l'esenzione dall'obbligo della dichiarazione.

2. Il Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza di servizi, provvede a:

a) comunicare le informazioni relative ai piani di emergenza esterna previsti dall'articolo 17, comma 1-*bis*, agli Stati membri delle Comunità europee che possono essere coinvolti in un incidente rilevante dovuto ad un'attività industriale notificata ai sensi dell'articolo 4;

b) predisporre ed aggiornare, avvalendosi dell'ANPA, l'inventario nazionale delle attività industriali suscettibili di causare incidenti rilevanti, ai sensi degli articoli 4 e 6;

c) predisporre, avvalendosi dell'ANPA, una banca dati sui rapporti di sicurezza e sulle relative conclusioni ai sensi degli articoli 4 e 6;

d) informare tempestivamente la Commissione delle Comunità europee sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e comunicare, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI, introdotto dall'allegato *B* al decreto dei Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991;

e) segnalare alla Commissione delle Comunità europee l'opportunità di aggiungere altre sostanze agli allegati II e III della direttiva n. 82/501/CEE e tutte le misure eventualmente prese per quanto riguarda tali sostanze;

f) comunicare ogni tre anni alla Commissione delle Comunità europee le informazioni sull'applicazione del presente decreto, sulla base di un questionario elaborato dalla Commissione stessa. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, in conformità alla proposta della conferenza di servizi, sarà data attuazione alle direttive emanate dalla Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dalla direttiva n. 82/501/CEE.».

2. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente provvede ad individuare i contenuti dell'autocertificazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. Scaduto tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro i successivi centoventi giorni.

Art. 9.

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Conferenza di servizi per i rischi industriali)*. — *1.* Il Ministro dell'ambiente convoca periodicamente e, comunque, ogni volta che sia necessario, una conferenza di servizi con l'intervento:

a) del direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, con funzione di presidente;

b) del direttore generale della protezione civile e dei Servizi antincendi del Ministero dell'interno;

c) del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) del direttore dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA);

e) del direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

f) del direttore dell'Istituto superiore di sanità;

g) di uno o più funzionari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni competenti in relazione all'oggetto della conferenza, con particolare riferimento al Dipartimento della protezione civile per i piani di emergenza ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la problematica relativa alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

2. I dirigenti di cui al comma 1 possono farsi rappresentare da un delegato.

3. La conferenza svolge i compiti di cui agli articoli 12, 13 e 18. Limitatamente ai soli compiti di cui agli articoli 12 e 13 la conferenza dei servizi per i rischi industriali è integrata da quattro rappresentanti ai soli fini consultivi, su terne indicate congiuntamente o separatamente dalle stesse associazioni od organizzazioni, di cui due rappresentanti delle associazioni industriali, nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed uno in rappresentanza delle associazioni ambientali di interesse nazionale, riconosciute tali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nominati dal Ministro dell'ambiente.

4. Entro novanta giorni dalla prima convocazione, la conferenza fissa il programma delle attività da svolgere, anche al fine di fornire al Dipartimento della protezione civile elementi per la predisposizione dei piani di emergenza esterni provvisori.

5. Il presidente della conferenza di servizi si avvale del supporto tecnico dell'ANPA per le attività di segreteria. A tale scopo sono designate dall'ANPA presso il Ministero dell'ambiente - Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio tre unità di personale tecnico.

6. La prima convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dal comma 1, è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Art. 10.

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 *(Organi tecnici regionali)*. — *1.* Il comitato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, cura gli adempimenti relativi all'istruttoria sulle attività industriali di cui all'articolo 4.

2. Ai fini dell'espletamento dell'attività istruttoria di cui al comma 1, il comitato tecnico regionale o interregionale è integrato da:

a) un esperto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente ovvero, ove questa non sia ancora costituita, un esperto dell'ANPA;

b) un esperto del dipartimento periferico dell'ISPESL dislocato nel capoluogo della regione territorialmente competente;

c) un esperto della regione o della provincia autonoma territorialmente competente;

d) un funzionario del Dipartimento di pubblica sicurezza, ai soli fini del nulla-osta di fattibilità delle attività rientranti nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni;

e) un funzionario dell'unità sanitaria locale o amministrazione corrispondente;

f) un funzionario dell'Amministrazione marittima, ai soli fini dell'esame di attività soggette alla disciplina del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modifiche.

3. Per ogni esperto titolare viene nominato anche un supplente. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. Il comitato tecnico regionale o intergionale adotta le deliberazioni a maggioranza dei suoi membri presenti. Il comitato tecnico regionale o interregionale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche competenti.».

Art. 11.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la lettera *a)* è abrogata e la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* ricevono ed esaminano le dichiarazioni di cui all'articolo 6;».

Art. 12.

1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dai seguenti:

«*1.* Il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, stabilisce le linee guida per la pianificazione dell'emergenza esterna, provvisoria o definitiva, e per la relativa informazione alla popolazione, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente.

1-bis. Per limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti, sulla scorta delle informazioni fornite dal fabbricante, delle conclusioni dell'istruttoria, delle linee guida previste al comma 1, nonché delle eventuali valutazioni formulate dal Dipartimento della protezione civile, il prefetto predispone, sulla base delle procedure previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive norme regolamentari, un piano di emergenza esterno all'impianto. Il piano è comunicato anche al Ministero dell'ambiente, ai sindaci competenti per territorio, alla regione, al Ministero dell'interno ed al Dipartimento della protezione civile. Qualora la singola attività rientri in un'area ad elevata concentrazione industriale definita ai sensi del comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 13 il prefetto predispone altresì un piano di emergenza esterna dell'area.».

2. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«*2.* Il prefetto, dopo aver approvato il piano di cui al comma 1-*bis*, assicura che la popolazione interessata sia adeguatamente informata sui rischi conseguenti l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4, sulle misure di sicurezza messe in atto per prevenire l'incidente rilevante, sugli interventi di emergenza predisposti all'esterno dello stabilimento in caso di incidente rilevante e sulle norme da seguire in caso di incidente.».

3. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è abrogato.

Art. 13.

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 *(Istruttoria per le attività industriali soggette a notifica)*. — *1.* Al ricevimento della notifica di nuove attività industriali, il comitato tecnico regionale o interregionale procede all'avvio dell'istruttoria, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e al Ministero

dell'interno. Eventuali osservazioni o indicazioni possono essere inviate da parte del Ministero dell'ambiente, in conformità al parere della conferenza di servizi, nel corso dell'istruttoria stessa anche ai fini di coordinamento e di uniformità di indirizzo.

2. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad obblighi sia di notifica sia di dichiarazione, si procede ad un unico esame.

3. Il fabbricante, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, può prendere visione degli atti del procedimento, presentare osservazioni scritte, documentazioni integrative e può partecipare alle ispezioni e sopralluoghi nello stabilimento e, se richiesto, alle riunioni del comitato tecnico regionale o interregionale.

4. Il comitato tecnico regionale o interregionale, effettuata l'istruttoria per la fase di nulla-osta di fattibilità prevista dall'articolo 9, comma 1, entro centoventi giorni dal ricevimento della notifica trasmette le conclusioni al fabbricante, alla regione, al comune, al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'ambiente, anche al fine delle procedure relative alle istruttorie, in merito agli aspetti di rischio, previste ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive integrazioni e modificazioni, nonché della legge 28 febbraio 1992, n. 220. Per le attività rientranti nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, il comitato tecnico regionale o interregionale trasmette altresì le conclusioni per la fase di nulla-osta di fattibilità al Ministero dei trasporti e della navigazione, quale parere ai sensi del successivo articolo 14, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quale parere ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.

5. Ricevuto il rapporto definitivo di sicurezza, il comitato tecnico regionale o interregionale incarica propri rappresentanti al fine di espletare le necessarie verifiche ed ispezioni. Entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti, con riferimento alle norme generali di sicurezza ed ai criteri previsti dall'articolo 12, ovvero, in difetto di queste alle norme vigenti, formula le conclusioni nelle quali indica le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni tecniche integrative e i tempi di attuazione delle stesse e le invia al fabbricante, alla regione, al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'interno. Gli adempimenti e le procedure previste dal presente decreto a carico del comitato tecnico regionale o interregionale nel campo delle attività soggette alla notifica di cui all'articolo 4 (attività esistenti, nuove e modificate con aggravio), sostituiscono, per la parte preliminare al rilascio del certificato di prevenzione incendi, a tutti gli effetti, il procedimento tecnico derivante dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e dal decreto attuativo del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, e successive modificazioni. Il comandante provinciale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, competente per territorio, conformemente alle conclusioni del comitato tecnico regionale o interregionale, rilascia il certificato di prevenzione incendi per l'attività industriale in esame.

6. Trascorso il termine di cui al comma 5, in mancanza di provvedimenti, il fabbricante può dare inizio all'attività industriale, fatte salve le autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni e senza pregiudizio delle successive determinazioni del comitato, presentando una perizia giurata redatta da ingegneri o chimici iscritti nei relativi albi professionali, che attesti la sicurezza degli impianti con particolare riferimento:

a) alla veridicità e alla completezza delle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza;

b) alla conformità della progettazione e della realizzazione degli impianti ai principi della buona tecnica e ai criteri della sicurezza impiantistica.

7. Nei casi in cui siano richieste al fabbricante motivate informazioni supplementari, i termini di cui ai commi 4 e 5 sono sospesi per tutto il tempo necessario per acquisirle, che in ogni caso non può essere superiore a mesi tre complessivamente. I termini di cui ai commi 4 e 5 sono prorogabili per una sola volta per un periodo massimo di sessanta giorni, decorrenti dalla ricezione dell'integrazione richiesta.

8. Avverso le conclusioni negative che possono comportare la chiusura dell'impianto, il fabbricante può chiedere il riesame delle conclusioni da parte della conferenza dei servizi entro sessanta giorni dalla comunicazione.

9. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 8, la conferenza dei servizi si avvale di un nucleo di esperti in materia di sicurezza industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, provenienti da:

a) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) ANPA;

c) ISPESL;

d) ISS.

10. Le conclusioni di cui al comma 5 sono altresì trasmesse:

a) al prefetto, ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterno;

b) al sindaco, per l'adozione dei provvedimenti autorizzativi e degli eventuali vincoli o varianti al piano regolatore, per l'informazione alla popolazione e l'aggiornamento della stessa;

c) al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei casi di attività soggette alla disciplina del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni;

d) al Ministero dei trasporti e della navigazione nei casi di attività soggette alla disciplina del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, al fine di procedere alle operazioni di collaudo;

e) al Dipartimento della protezione civile ai fini delle valutazioni previste dall'articolo 17 e dell'aggiornamento dei programmi nazionali di previsione e prevenzione per il rischio industriale di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

11. Per le attività industriali soggette a notifica, il sindaco rilascia la concessione edilizia o l'autorizzazione alla costruzione subordinatamente alla acquisizione delle conclusioni per il nulla-osta di fattibilità ai sensi del comma 4.

12. In tutti i casi il sindaco o l'autorità competente concede l'agibilità degli impianti o l'autorizzazione all'esercizio salvo l'obbligo di conformarsi alle prescrizioni tecniche finali formulate ai sensi del comma 5, nei tempi e con le modalità dallo stesso previsti.».

Art. 14.

1. Il parere di cui all'articolo 47 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è reso dagli organi periferici territorialmente competenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che si esprimono eventualmente dopo sopralluogo.

Art. 15.

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 *(Aggiornamento normativa tecnica).* — *1.* Nel caso in cui, con i provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 13, siano modificati gli allegati del presente decreto, ovvero nel caso in cui, a seguito di nuove disposizioni aventi attinenza con la conoscenza e la valutazione dei rischi, si estenda il campo delle sostanze pericolose, le imprese esistenti che per effetto di tali modifiche rientrano negli obblighi degli articoli 4 e 6 devono espletare i necessari adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della modifica.».

Art. 16.

1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 *(Ispezioni).* — *1.* Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni. Le ispezioni vengono effettuate avvalendosi dell'ANPA, dell'ISPESL e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e possono essere integrate, previa designazione dell'amministrazione di appartenenza, con personale tecnico appartenente ad altre pubbliche amministrazioni.

2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, può accedere a tutti gli impianti e le sedi di attività e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Il personale, munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente, è equiparato al personale di polizia giudiziaria.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, e per le ispezioni di cui al comma 5 dell'articolo 18, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui, a decorrere dal 1994, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresì affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo.».

Art. 17.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono inseriti i seguenti:

«*5-bis.* Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche al fabbricante che omette di effettuare la notifica o la dichiarazione per le attività ricomprese nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991, nel termine prescritto del 10 giugno 1994. Ai sensi e per gli effetti del comma 3, limitatamente alle prescrizioni indicate dal fabbricante nel rapporto di sicurezza, le sanzioni ivi previste non si applicano al fabbricante che, entro il termine dell'8 ottobre 1994, provveda ad integrare e/o modificare la notifica o la dichiarazione già presentata ai sensi degli articoli 4 e 6.

5-ter. Per scali merci terminali di ferrovia, interporti, scali merci aeroportuali il termine fissato per la presentazione della notifica o dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6, è prorogato al 31 maggio 1995; i rapporti di sicurezza sui citati depositi devono essere sottoscritti da ingegneri o chimici di comprovata esperienza.

5-quater. Per i porti marittimi, i porti fluviali e i campi boe di travaso le condizioni, i termini e le modalità di presentazione della notifica o della dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'interno e con il Ministro dei trasporti e della navigazione.».

2. Nel comma 6 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: «dall'articolo 19, comma 1,» e le parole: «dai Ministeri dell'ambiente e della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «dal comitato tecnico regionale o interregionale».

3. Al comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, le parole: «da due a cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a quindici milioni».

4. Al comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Contestualmente alla denuncia per l'omissione di notifica, è disposta la verifica della rispondenza degli impianti alle norme di sicurezza. Qualora sia accertato che gli impianti non rispondono alle misure di sicurezza in modo tale da comportare rischi di rilevanti incidenti industriali è disposta la chiusura degli impianti interessati fino al ripristino delle condizioni di sicurezza».

5. Al comma 2 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Contestualmente alla denuncia per l'omissione è disposta la verifica della rispondenza degli impianti alle norme di sicurezza. Qualora sia accertato che gli impianti non rispondono alle misure di sicurezza in modo tale da comportare rischi di rilevanti incidenti industriali è disposta la chiusura degli impianti interessati fino al ripristino delle condizioni di sicurezza».

Art. 18.

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 *(Aggiornamento del rapporto di sicurezza)*. — *1.* La notifica di cui all'articolo 4 e la dichiarazione di cui all'articolo 6 devono essere rettificate o aggiornate ogni tre anni, tenendo anche conto delle nuove conoscenze in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi.

2. La notifica deve altresì essere aggiornata ove si attuino modifiche dell'attività industriale che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti.

3. Nel caso in cui non siano state apportate modifiche all'attività, sotto il profilo della sicurezza, il fabbricante può presentare, invece dell'aggiornamento, una dichiarazione di conferma della situazione esistente alla data di presentazione della precedente notifica o dichiarazione.».

Art. 19.

1. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere, ripartendo fra i comitati tecnici regionali o interregionali secondo le necessità, ventisei unità di personale da inquadrare nel profilo di ispettore antincendio. L'organico di tale profilo risultante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, è pertanto incrementato dalle predette unità.

2. Per far fronte ai compiti di cui al presente decreto, saranno assegnate al Ministero dell'interno, nell'ambito delle dotazioni organiche, ventisei unità da inquadrare nel profilo di dattilografo e ventisei unità da inquadrare nel profilo di coadiutore, mediante la procedura di mobilità ai sensi della vigente normativa. Per le stesse esigenze possono essere utilizzate, fino al 31 agosto 1994, le graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati per la copertura di posti a vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in vigore alla data del 31 dicembre 1993.

3. In sede di rideterminazione della pianta organica di cui al comma 3 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, si dovrà tenere conto dei compiti assegnati all'ISPESL dal presente decreto.

4. È istituita, presso il Servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, la divisione rischio industriale. Alla dotazione del relativo personale si procede ai sensi della vigente normativa in materia di mobilità.

5. Per le finalità di cui al comma 1, la spesa è valutata in lire 1.040 milioni annui a decorrere dal 1994, da iscrivere negli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

6. Le disposizioni dettate per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 497, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1995.

Art. 20.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.540 milioni annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede, quanto a lire 1.500 milioni a carico del capitolo 1031 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, nonché, quanto a lire 1.040 milioni, a carico del capitolo 2995 per lire 701.900.000, del capitolo 2996 per lire 109.200.000, del capitolo 2997 per lire 153.900.000 e del capitolo 3002 per lire 75 milioni dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 21.

1. I fabbricanti che abbiano già provveduto all'invio della notifica o delle dichiarazioni nell'ambito dello stesso stabilimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la scheda di informazione, prevista all'articolo 6, comma 3, al Ministero dell'ambiente nonché alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, al comitato tecnico regionale o interregionale e al sindaco.

2. Per l'avvio delle istruttorie relative alle notifiche effettuate anteriormente alla data dell'11 gennaio 1994, per le quali non è stato nominato il responsabile

dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, i comitati tecnici regionali o interregionali procedono con propria programmazione.

3. Il responsabile di istruttoria, ove già nominato ai sensi delle previgenti disposizioni, trasmette tutti gli atti e i pareri già acquisiti al comitato tecnico regionale o interregionale e completa l'istruttoria partecipando alle riunioni del comitato ai soli fini dell'espletamento della stessa. Al responsabile di istruttoria già nominato si applica quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305. Per le istruttorie già completate alla data di entrata in vigore del presente decreto si dispone in conformità alla previgente disciplina.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dall'articolo 13 del presente decreto, in quanto compatibili, ed i termini ivi previsti decorrono dalla data di ricezione degli atti al comitato tecnico regionale o interregionale.

5. Sono fatti salvi i nulla-osta di fattibilità rilasciati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

6. Nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni assegnate dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni, ai prefetti si intendono riferite al presidente della giunta provinciale.

Art. 22.

1. All'articolo 02, comma 4, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le parole: «delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 1992, n. 498,» sono sostituite dalle seguenti: «delle tariffe per i servizi di acquedotti, o di fognatura, di depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.».

2. L'articolo 2-*ter* del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è abrogato.

Art. 23.

1. Dopo l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è inserito il seguente:

«Art. 20-*bis* (*Sistema di gestione della sicurezza*). — *1.* Le imprese che svolgono attività soggette agli obblighi di notifica ai sensi dell'articolo 4, al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza, possono introdurre un sistema di gestione della sicurezza, basato sulle linee guida che saranno definite dai provvedimenti di cui al comma successivo.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, in conformità alle proposte della conferenza di servizi, saranno determinati i criteri a cui il sistema volontario di gestione della sicurezza deve conformarsi.

3. I fabbricanti che si avvalgono del sistema di gestione di sicurezza e prevenzione dei rischi industriali possono darne comunicazione alla popolazione interessata anche tramite una apposita scritta: "questa unità produttiva adotta un apposito sistema di sicurezza e prevenzione dei rischi industriali".».

Art. 24.

1. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è inserito il seguente:

«Art. 21-*bis* (*Aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriale*). — *1.* Le aree ad alta concentrazione di attività industriali individuate ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *c*), che presentano rilevanti fattori di rischio di incidenti, sono dichiarate "aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali" dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta delle regioni, che indicano i fattori di rischio, le motivazioni dell'opportunità e dell'urgenza della dichiarazione ed individuano gli interventi di risanamento, il termine e le direttive per la formazione di un piano teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a ridurre o eliminare i fattori di rischio. Tali interventi dovranno riguardare direttamente, in misura paritaria rispetto a quelli riguardanti la sicurezza degli impianti, il risanamento ed il miglioramento ambientale del territorio urbano circostante su cui sono ubicate le imprese. La dichiarazione ha validità per un periodo massimo di cinque anni e può essere rinnovata con la medesima procedura.

2. Il piano è predisposto dalla regione ove è ubicata l'area, sentiti i comuni interessati viene inviato al Ministero dell'ambiente, che lo approva di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e con il Dipartimento della protezione civile.

3. Il piano, sulla base della ricognizione degli squilibri ambientali e dei fattori di rischio, dispone le misure dirette:

a) a ridurre o eliminare i fattori di rischio attraverso la realizzazione di dispositivi di sicurezza, procedure e gestione della sicurezza degli impianti e delle infrastrutture;

b) alla vigilanza sui tipi o modi di produrre e utilizzare i dispositivi atti ad eliminare o ridurre il rischio;

c) a garantire la vigilanza ed il controllo sullo stato dell'ambiente sull'attuazione degli interventi.

4. Una quota pari al 50 per cento degli stanziamenti complessivi destinati agli interventi nelle aree critiche di cui al comma 1 è attribuita alle regioni interessate per gli interventi di risanamento nelle aree medesime.

5. Ai fini degli interventi di risanamento e di sicurezza industriale da realizzare nelle aree critiche di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche le risorse destinate al risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

6. Alla dichiarazione di area critica ad elevata concentrazione di attività industriali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

7. In fase di prima applicazione ed in attesa della individuazione delle aree critiche ai sensi del comma 1, una quota, fino ad un massimo del 40 per cento, delle risorse non ripartite della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 1993, concernente il programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, è assegnata con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle regioni nel territorio delle quali rientrano le seguenti aree critiche:

a) aree industriali e portuali di Livorno e Piombino;

b) area industriale e portuale di Genova;

c) area industriale e portuale di Ravenna;

d) aree industriali di Trecate e Novara;

e) aree industriali di Lambro, Seveso, Olona;

f) area industriale della provincia di Savona;

g) aree contaminate da attività industriali nel territorio di Casale Monferrato e nei territori facenti parte della circoscrizione dell'unità sanitaria locale 76;

h) aree contaminate da attività industriali della Valle Bormida (province di Asti, Alessandria e Cuneo).

8. La dichiarazione di area ad elevata concentrazione di attività industriali non pregiudica la dichiarazione o il rinnovo della dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, per la stessa area territoriale o per il territorio che la comprende in tutto o in parte.

9. Una quota, fino ad un massimo del 2,5 per cento, delle risorse non ripartite, indicate nella tabella 4 della deliberazione del CIPE di cui al comma 7, può essere trasferita dal Ministero dell'ambiente alle regioni per la predisposizione dei piani di risanamento delle aree critiche di cui al comma 7. Il Ministero dell'ambiente d'intesa con le regioni interessate è autorizzato nei limiti delle risorse attribuite alle aree critiche di cui al comma 7 dal presente articolo, a trasferire alle medesime regioni le somme occorrenti per gli interventi urgenti in attesa della predisposizione dei piani di risanamento.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni compensative di bilancio anche in conto residui tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996.».

2. I piani di cui all'articolo 21-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono predisposti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, della sanità e con il Dipartimento della protezione civile.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono rideterminate le assegnazioni delle risorse di cui alla tabella 4 della delibera CIPE 21 dicembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese quelle del decreto 22 settembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1995, n. 273, anche sulla base dello stanzionamento di lire 299.500 milioni previsto per il 1998 nella tabella *C* della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

Art. 25.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

BINDI, *Ministro della sanità*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO A
(previsto dall'articolo 6)

SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE

Informazioni:

da fornire ai cittadini ed ai lavoratori in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e del decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità, 20.5.1991:

- tipo di processo produttivo secondo l'allegato I;
- sostanze presenti e le loro quantità in ordine di grandezza secondo gli allegati II, III, e IV;
- rischi possibili per i lavoratori, la popolazione e l'ambiente;
- misure di sicurezza e le norme di comportamento in casi di incidente.

Sezione 1

Ente compilatore	...../........./........./.... (N. Progressivo)

-- (Comune - USL - ecc.)

-- (indirizzo)

(Prov.)	(Comune)	(telefono)

Sezione 2

Rif. Pubblica Amm.ne ...../........./......../....
(N. progressivo)

Responsabile informazione pubblica

Ente/Ufficio ____________________
(telefono)

____
(indirizzo) (Comune) (Prov.)

ev. Riferimento nominativo ____________________

Responsabile primo intervento
Ente/Ufficio ____________________

____
(telefono) (indirizzo)

____
(Comune) (Provincia)

ev. Riferimento nominativo ____________________

Responsabile Piano di Emergenza Esterna

____

Ente/Ufficio ____________________

____
(telefono) (indirizzo)

____
(Comune) (Provincia)

ev. Riferimento nominativo ____________________

Sezione 3

(data)

..../........./........./.....

(N. progressivo)

Stabilimento di ______________________

(ragione sociale)

____

(ubicazione)

(Prov.) (Comune) (telefono)

(Tipologia di impianti) (classe: A, B1, B2, C)

DEPOSITI DI LIQUIDI INFIAMMABILI

DEPOSITI DI GAS COMBUST. LIQUEFATTI

DEPOSITI DI ALTRE SOSTANZE

IMPIANTI CHIMICI

IMPIANTI DI RAFFINAZIONE

SOSTANZE PRESENTI	QUANTITA' TOTALI (t)

Sezione 4

...../.. ..../ ...../...
(N. Progressivo)

Evento Iniziale		Condizioni			
Incendio	si no	localizzato	0	in fase liquida	0
				in fase gas vapore ad alta velocità	0
		in aria	0	in fase gas vapore	0
Esplosione	si no	confinata			0
		non confinata			0
		transizione rapida di fase			0
Rilascio di sostanze pericolose:	si no	in fase liquida	0	in acqua	0
				sul suolo	0
		in fase gas/vapore	0	ad alta o bassa velocità di rilascio	0

Sezione 5

Tipo di rischio

../.. ..../ ..../...
(N.Progressivo)

----

es. liberazione di sostanze tossiche per ingestione/inalazione/contatto; irraggiamento (sfera di fuoco) onde d' urto (rottura vetri), ecc.

Misure di Prevenzione e Sicurezza adottate

N.B. specificare le conclusioni dell' istruttoria della P.A. e le eventuali misure aggiuntive prescritte

----

----

es. sistemi di allarme automatico e di arresto di sicurezza; serbatoi di contenimento; barriere antincendio; ecc. (come da rif. par. DPCM 31/3/89), specificare conclusioni istruttoria P.A.

Sezione 6

../.. .../ ..../...
(N. Progressivo)

Mezzi di segnalazione di incidenti

(es. sirene, altoparlanti, campane, ecc.)

Comportamento da seguire

(specificare i diversi comportamenti; in generale è opportuno: non lasciare l' abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le finestre, seguire le indicazioni date dalle autorità competenti).

Mezzi di comunicazione previsti

(specificare quali: es. radio locale, Tv locale, altoparlanti, ecc.)

Presidi di Pronto Soccorso

(es. intervento VV.FF., Protezione civile e forze dell' ordine; allerta di autoambulanze ed ospedali, blocco e incanalamento del traffico, ecc.).

Sezione 7

Sostanza:

n. (DPR n. 175)

Codice aziendale ....

Quantità
(> < di ...)

Utilizzazione:

mat. prima	O	solvente	O
intermedio	O	catalizzatore	O
prod. finito	O	altro	O

Sezione 8

Identificazione

Nome chimico:
Nomi commerciali e sinonimi:
Nomenclatura Chemical Abstract:
Numero di registro CAS:
Numero CEE:
Numero DPR n. 175 del 1988.
Formula Bruta:
Peso molecolare:
Formula di struttura:

Sezione 9

Caratteristiche chimico fisiche

Stato fisico:
Colore:
Odore:
Solubilità in acqua:
Solubilità nei principali solventi organici:
Densità:
Peso specifico dei vapori, relativo all'aria:
Punto di fusione:
Punto di ebollizione:
Punto di infiammabilità.
Limiti inferiore superiore di infiammabilità in aria (% in volume).
Temperatura di autoaccensione.
Tensione di vapore:
Reazioni pericolose.

Sezione 10

Classificazione ed etichettatura

O Di legge O Provvisoria O Non richiesta

Simbolo di pericolo:
Indicazione di pericolo
Frasi di rischio
Consigli di Prudenza.

Sezione 11

Informazioni tossicologiche

Vie di penetrazione
Ingestione O Inalazione O Contatto O

Tossicità acuta
Tossicità cronica
Corrosività/Potere irritante
— cute
— occhio
Potere sensibilizzante
Cancerogenesi
Mutagenesi
Teratogenesi

Sezione 12

Informazioni Ecotossicologiche

Specificare:	Aria	Acqua	Suolo
– biodegradabilità			
– diffusione			
– persistenza			
– bioaccumulo / bioconcentrazione			

96G0382

DECRETO-LEGGE 8 luglio 1996, n. 352.

Disciplina delle attività di recupero dei rifiuti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per disciplinare le attività di recupero dei rifiuti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Campo di applicazione ed esclusione

1. Il presente decreto disciplina le attività finalizzate al recupero dei rifiuti in attesa del recepimento delle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, e comunque non oltre il 30 novembre 1996.

2. Entro il termine di cui al comma 1, i materiali compresi nell'allegato I alla direttiva 91/156/CEE ed individuati nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994 che, nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale e sanitaria, sono effettivamente destinati al riutilizzo in cicli di produzione, restano esclusi dal campo di applicazione del regime dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni.

3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, fatti salvi gli adempimenti in ordine alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, il deposito temporaneo dei rifiuti tossici e nocivi, o qualificati pericolosi, all'interno dello stabilimento dove sono prodotti, non deve essere autorizzato ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera *d)*, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) lo stoccaggio sia effettuato nello stesso luogo dove i rifiuti sono prodotti;

b) i rifiuti stoccati non contengano policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli, policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiori a 25 ppm;

c) il quantitativo dei rifiuti stoccati non sia superiore a 10 metri cubi;

d) i rifiuti stoccati siano asportati con cadenza almeno semestrale, ovvero, qualora il quantitativo massimo di rifiuti stoccati sia inferiore a 2 metri cubi, con cadenza almeno annuale;

e) sia data comunicazione dello stoccaggio dei rifiuti alla regione almeno trenta giorni prima dell'inizio dello stoccaggio stesso;

f) lo stoccaggio dei rifiuti sia effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, per tipi omogenei e nel rispetto delle norme tecniche previste dalla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

4. La comunicazione di cui alla lettera *e)* del comma 3 deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la sussistenza ed il rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti al comma 3 e deve essere rinnovata in caso di modifica delle condizioni richieste; le aziende già in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 6, comma 1, lettera *d)*, e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono tenute alla presentazione della suddetta dichiarazione alla scadenza dell'autorizzazione stessa.

5. Le attività di recupero dei rifiuti effettuate nel luogo di produzione, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, si considerano parte integrante della produzione e sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto.

6. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a) le attività di riutilizzo dei residui di origine vegetale e animale, anche derivanti da processi di lavorazione e trasformazione agro-alimentare o agro-industriale, oggetto di specifiche norme di carattere igienico-sanitario, alimentare e mangimistico che disciplinano la materia;

b) i semilavorati non costituenti residui di produzione o di consumo;

c) i materiali litoidi o vegetali utilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

d) le attività di raccolta di residui destinati al riutilizzo, effettuate da associazioni, organizzazioni od istituzioni, che operano anche ai fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 1985;

e) i residui delle lavorazioni agricole in generale e derivati da processi di lavorazione meccanici, fisici, chimico-fisici e di trasformazione dei prodotti agricoli;

f) i residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alla struttura di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente normativa;

g) le attività di riutilizzo di residui che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità di impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni. All'articolo 8, comma 2, secondo capoverso della legge 19 ottobre 1984, n. 748, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, le parole: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità». All'articolo 8, comma 3, ultimo capoverso, della legge 19 ottobre 1984, n. 748, le parole: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità». All'articolo 9, comma 5, della medesima legge 19 ottobre 1984, n. 748, le parole: «di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità». Per gli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di residui deve essere effettuata comunicazione alla regione competente.

Art. 2.

Procedure semplificate

1. Entro e non oltre il termine di cui all'articolo 1, le attività di raccolta e trasporto di rifiuti individuati come residui negli allegati II e III al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212, del 10 settembre 1994, e nel decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1995, n. 24, ad eccezione delle categorie di cui ai punti 21 e 22 dell'allegato 1 al medesimo decreto, che sono effettivamente destinati al riutilizzo, nonché le operazioni di recupero dei medesimi di cui all'allegato II *B* della direttiva 91/156/CEE, possono essere intraprese decorsi trenta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla regione o alla provincia autonoma nella cui circoscrizione territoriale ha sede legale l'impresa o la società che svolge attività di raccolta o trasporto ovvero sono effettuate le operazioni di trattamento e di recupero dei rifiuti. Sono valide le comunicazioni già presentate al Comitato nazionale dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1997, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, alle regioni e alle province autonome alla data di entrata in vigore del presente decreto che contengano tutti gli elementi richiesti dal decreto stesso.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è redatta in carta semplice e deve essere corredata da una relazione dalla quale deve risultare il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui agli allegati II e III al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, ed in particolare:

a) per la raccolta ed il trasporto:

1) quantità, natura, origine, destinazione, frequenza media della raccolta;

2) tipologia del mezzo di trasporto utilizzato;

b) per le operazioni di recupero:

1) provenienza, tipi, quantità e caratteristiche dei rifiuti;

2) stabilimento e ciclo di trattamento e di recupero;

3) caratteristiche merceologiche delle materie derivanti dai predetti cicli di recupero.

3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata in caso di modifica delle condizioni richieste.

4. I soggetti che svolgono le attività di raccolta e trasporto di cui al comma 1 non devono prestare le garanzie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

5. Restano fermi tutti gli altri adempimenti e le disposizioni previsti dalla vigente disciplina in materia di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni.

Art. 3.

Trasporti transfrontalieri

1. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993, le autorità competenti di spedizione e di destinazione dei trasporti transfrontalieri sono individuate nelle regioni o province autonome in cui sono stoccati o dove sono individuate diretti le sostanze o i materiali di cui agli allegati II, III e IV del regolamento medesimo. L'autorità di transito è individuata nel Ministero dell'ambiente.

2. Chiunque effettua operazioni di traffico illecito delle sostanze o dei materiali elencati negli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 259/93, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento medesimo, è punito con l'ammenda da lire dieci milioni a lire trenta milioni. Se il fatto illecito riguarda il trasporto di materiali o sostanze non corrispondenti a quelle indicate nella notifica, si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni. Alla condanna consegue la confisca del mezzo di trasporto utilizzato.

Art. 4.

Disposizioni in tema di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. All'articolo 79 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 66, commi 3, 4, 5 e 6, 72, commi 4, 5 e 6, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995, e degli articoli 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, e 66, commi 1 e 2, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1997.»;

b) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le tariffe per il 1995 sono deliberate in base ai previgenti criteri di commisurazione ed il predetto potere di riequilibrio tariffario è esteso fino al 31 ottobre 1996.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'articolo 61, commi 1 e 2, per ciascuno degli anni 1994 e 1995 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al cinque per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6.* In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce originarie e di variazione, di cui all'articolo 70, sono presentate per gli anni 1994, 1995 e 1996, rispettivamente, entro il 30 settembre 1994, il 20 gennaio 1995 e il 20 gennaio 1996 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonché delle parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile e dei locali in multiproprietà di uso comune. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 63, sono presentati entro il 30 settembre 1996 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, a decorrere dall'anno 1997. Le richieste di riduzione di cui all'articolo 66, commi 3, 4, 5 e 6, sono presentate per l'anno 1995 entro il 15 ottobre e le relative riduzioni, ove previste dal regolamento della tassa, hanno effetto dal 1° gennaio.».

2. I comuni che deliberano le riduzioni di cui all'articolo 66, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, devono assicurare, limitatamente all'anno 1995, un tasso di copertura del costo del servizio non inferiore a quello previsto per l'anno 1994, senza apportare aumenti, compensativi delle riduzioni, che eccedano il venti per cento rispetto alla tassa dovuta.

Art. 5.

Modifiche di disposizioni autorizzative

1. L'iscrizione delle imprese esercenti attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e di intermediazione di rifiuti e di gestione di impianti di rifiuti in conto terzi all'albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sostituisce l'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed è deliberata dalla sezione regionale dell'albo nella cui circoscrizione territoriale ha sede legale il richiedente, in attuazione della normativa vigente e delle direttive emesse dal Comitato nazionale dell'albo medesimo. Con il regolamento di cui al comma 7 sono altresì determinate le modalità e le condizioni di iscrizione delle imprese che effettuano attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio e di intermediazione di rifiuti e di gestione di impianti di rifiuti in conto terzi.

2. Le imprese che intendono svolgere attività di smaltimento, non comprese tra quelle individuate al comma 1, sono iscritte all'albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sulla base della comunicazione alla sezione regionale territorialmente competente dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dell'albo gli interessati possono proporre, entro trenta giorni dalla conoscenza dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'albo.

4. In caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, la sezione regionale territorialmente competente o il Comitato nazionale procedono, in contradditorio con l'interessato, alla cancellazione dell'impresa dall'albo e se l'impresa e stata iscritta sulla base della comunicazione dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ne danno comunicazione alla regione per i provvedimenti di competenza.

5. Per le attività di cui al comma 1, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza, vengono prorogate anche in data successiva al 1° giugno 1994 dalle stesse amministrazioni che le hanno rilasciate. Tali proroghe dovranno avere durata sino alla pronuncia positiva o negativa di iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti. I provvedimenti di variazione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché i provvedimenti di diffida, di sospensione o di revoca, sono adottati dalle stesse amministrazioni che hanno rilasciato le autorizzazioni.

6. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, della sanità e dell'interno, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridefinite le modalità organizzative e di funzionamento dell'albo nazionale previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324, e successive modificazioni.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i compensi spettanti a tutti i componenti delle sezioni regionali dell'albo.

9. Le imprese le cui domande di iscrizione sono state istruite con esito positivo alla data del 7 novembre 1995 dalle sezioni regionali sono iscritte all'albo. Le sezioni regionali comunicano agli interessati l'esito negativo dell'istruttoria.

Art. 6.

Sanzioni e causa di non punibilità

1. Chiunque effettua le operazioni disciplinate dal presente decreto senza aver effettuato la comunicazione nei termini previsti ovvero sulla base di una comunicazione incompleta o contenente dichiarazioni false o mendaci è punito con le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per le attività di smaltimento non autorizzate.

2. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel presente decreto, relative ai rifiuti individuati come residui, non osserva le prescrizioni di cui all'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 10 settembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni. Le predette sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui la non osservanza delle prescrizioni riguardi i rifiuti individuati come residui pericolosi. In caso di superamento dei valori limite di emissione ovvero dei valori limite di qualità dell'aria, nonché del riutilizzo in cicli di combustione di rifiuti individuati come residui non conformi alle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1995, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano le sanzioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

3. Si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, qualora i rifiuti individuati come residui e i materiali disciplinati dal presente decreto non siano destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo.

4. Non è punibile chiunque, fino al 7 gennaio 1995, ha commesso un fatto previsto come reato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, nell'esercizio di attività qualificate come operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento o pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, ovvero di norme regionali.

5. Non è altresì punibile chi, alla data del 7 gennaio 1995, abbia effettuato lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi nel rispetto delle prescrizioni tecniche e di sicurezza di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 7.

Conservazione di somme nel bilancio dello Stato

1. Le somme disponibili in conto residui per l'anno 1994 sul capitolo 2558 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e sul capitolo 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non impegnate entro il medesimo anno possono esserlo nell'anno successivo. Per i residui dei capitoli 2556, 7603, 8001 e 8002 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente non operano, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo e terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le disponibilità dei seguenti capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993 e per l'anno 1994, non impegnate entro tali anni, possono esserlo nell'anno 1995: 1032 e 6387 in conto competenza, 6393 in conto competenza e residui, 7731 in conto residui.

3. Le somme trasferite negli anni 1991 e 1992 ai segretari generali delle autorità di bacino di rilievo nazionale a valere sui capitoli 7748 e 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1995.

4. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1994, ai sensi della legge 4 ottobre 1994, n. 579, non impegnate alla data del 31 dicembre 1994 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1995.

Art. 8.

Disposizioni finali e finanziarie

1. È differito al 31 dicembre 1997 il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 150, per la proroga del comando del personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in società di diritto privato, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli articoli 15 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché dalle società da essi controllate, con oneri a totale carico degli enti o società di appartenenza.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce, con proprio decreto, i moduli da utilizzare per le comunicazioni di cui agli articoli 1, comma 3, lettera *e)*, e 2, comma 1, nonché ai successivi aggiornamenti, ai fini dell'acquisizione della rilevazione e della elaborazione dei dati trasmessi secondo criteri omogenei ed uniformi.

3. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 253, il Ministero dell'ambiente è autorizzato ad utilizzare nell'anno 1995, con le modalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, un contingente di personale nel limite massimo di trenta unità. Al relativo onere, valutato in lire 298 milioni, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 1029 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995.

4. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è prorogato al 31 dicembre 1996.

5. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 17, commi 18 e 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è prorogato al 31 dicembre 1996.

6. Nell'assegnazione delle risorse stanziate, ancora disponibili, dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, si prescinde, rispettivamente, dalle specificazioni di cui agli articoli 1, 1-*bis* e 1-*ter* del citato decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, e dalle tipologie impiantistiche ivi indicate.

7. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo le parole: «a comuni, province e comunità montane» sono inserite le seguenti: «e consorzi tra i comuni».

8. All'articolo 8, comma 2, della legge 28 agosto 1989, n. 305, dopo le parole: «Liri-Garigliano e Volturno» sono inserite le seguenti: «, nonché per gli interventi urgenti nei bacini interregionali e regionali dei fiumi che versano nei mari Ionio e Tirreno».

9. Sono abrogati gli articoli 2 e 5 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0383

DECRETO-LEGGE 8 luglio 1996, n. 353.

Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'attività del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di apportare alcune modifiche alle disposizioni nazionali di applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte, al fine di evitare che una inidonea attuazione delle disposizioni comunitarie comporti un ingente onere finanziario nei confronti dell'Unione europea, di provvedere alla definitiva sistemazione occupazionale del personale dipendente dalla Federconsorzi, nonché di disporre interventi in alcuni settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura e contributi ad enti irrigui ed al settore degli allevamenti.

1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 2002.

2. Per assicurare la continuità delle attività necessarie all'esercizio delle grandi dighe, già ultimate e in gestione o in corso di ultimazione con la costruzione delle relative adduzioni e distribuzione primaria dell'acqua a fini prevalentemente irrigui, nelle more di un definitivo riordino delle loro funzioni e finalità, sono attribuiti contributi straordinari per l'anno 1995, rispettivamente, nell'importo di lire 30 miliardi all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia, e nell'importo di lire 14 miliardi all'Ente irriguo umbro-toscano.

3. Per consentire il conseguimento di una maggiore economia nel settore degli allevamenti, anche attraverso il miglioramento genetico del bestiame, e per far fronte alle connesse esigenze finanziarie, è autorizzata la spesa di lire 46 miliardi, di cui 500 milioni a titolo di contributo per programmi di miglioramento del lupo italiano, per l'anno 1995.

4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 si provvede mediante utilizzo di lire 90.000 milioni delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni. Tale importo viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnato ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'amministrazione competente.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Regime comunitario di produzione lattiera

1. Acquisito da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali il parere del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, l'AIMA pubblica, entro il 31 marzo 1996, appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo di applicazione del regime comunitario delle quote latte 1995-1996. I predetti bollettini costituiscono accertamento definitivo delle posizioni individuali e sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente dall'AIMA per il periodo sopra indicato.

2. L'efficacia dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, è sospesa sino al 31 marzo 1997.

3. Eventuale ricorso in opposizione, avverso le determinazioni dei bollettini di cui al comma 1, dovrà pervenire all'AIMA, adeguatamente documentato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione dei bollettini da parte della regione. L'AIMA si pronuncerà sul ricorso nei successivi trenta giorni; decorso il predetto termine, senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

4. Ai fini della trattenuta e del versamento del prelievo supplementare, eventualmente dovuto per il periodo 1995-1996, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai bollettini di aggiornamento di cui al comma 1.

Art. 3.

Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468 e altre disposizioni

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è inserito il seguente:

«*5-bis.* A partire dagli adempimenti concernenti il periodo 1995-1996, nella compensazione di cui al comma 5 sono adottati i seguenti criteri, che si applicano anche alla compensazione concernente i produttori non associati ed alla compensazione nazionale, nell'ordine:

a) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali e stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;

b) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;

c) in favore dei produttori delle zone di montagna e delle zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975;

d) in favore di tutti gli altri produttori.».

2. Dopo il comma 12 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è inserito il seguente:

«*12-bis.* Al fine di consentire, ove dovuta, la restituzione ai produttori delle somme trattenute dagli acquirenti, l'AIMA effettua la compensazione nazionale di cui al comma 12, entro il 31 agosto di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1, che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in conformità al regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993, entro il 15 maggio di ciascun anno».

3. Limitatamente al periodo 1995-1996, gli acquirenti versano, entro il 30 settembre 1996, il prelievo supplementare dovuto sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della compensazione nazionale.

4. Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, l'AIMA adotta un programma volontario di abbandono totale o parziale della produzione lattiera, previa corresponsione di una indennità a ciascun produttore per la cessione delle quote latte di cui è titolare, che confluiscono nella riserva nazionale.

5. L'AIMA provvede alla riassegnazione delle quote di cui al comma 4 ai produttori che ne facciano richiesta, ad un prezzo pari all'indennità versata, in base ai seguenti criteri di priorità, applicati in modo da assicurare che almeno il 50 per cento dei quantitativi sia attribuito nella regione o nella provincia autonoma di provenienza:

a) giovani agricoltori di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 762 del 27 dicembre 1994;

b) produttori con azienda ubicata nelle zone montane di cui alla direttiva n. 75/268 CEE del Consiglio del 28 aprile 1975;

c) produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 46 del 1995, nei limiti della quota ridotta.

6. All'anticipazione delle spese derivanti dalle operazioni di cui ai commi 4 e 5 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1996, previa delibera del CIPE che dovrà individuare anche l'importo dell'indennità e le modalità di attuazione del programma.

Art. 4.

Differimento del termine per la cessione della quota latte

1. Per l'anno 1995 è differito al 31 dicembre il termine del 30 novembre stabilito nell'articolo 10, comma 6, della legge 26 novembre 1992, n. 468, per la cessione della quota latte. L'affitto di quote latte di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 468 del 1992 è consentito esclusivamente per la durata di un intero periodo e può essere rinnovato solo due volte.

Art. 5.

Disposizioni urgenti per il personale della Federconsorzi

1. Possono essere assunti in amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e in altre amministrazioni richiedenti o in enti pubblici non economici, anche in deroga ai limiti di età, 194 unità della Federconsorzi, in servizio alla data del 17 maggio 1991 e ancora tali alla data del 9 maggio 1996, da destinare in uffici statali situati nelle regioni del centro-nord Italia.

2. Ai fini delle equiparazioni tra le professionalità possedute dai dipendenti interessati e le qualifiche e profili professionali delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 1993.

3. L'idoneità a svolgere mansioni proprie di ciascun profilo professionale è accertata, mediante prova pratica o colloquio, da una commissione nominata dal Ministro per la funzione pubblica.

4. Con proprio decreto, il Ministro per la funzione pubblica dispone l'assegnazione del personale dichiarato idoneo, secondo l'ordine di graduatoria, in relazione alle carenze del personale rilevate nelle amministrazioni interessate. L'assegnazione definitiva deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 1996.

5. Il trattamento economico spettante è quello iniziale delle qualifiche di inquadramento. I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

6. Il personale interessato di cui al comma 1 è iscritto, a domanda da presentare entro il 15 maggio 1996 al commissario governativo, in un ruolo unico transitorio presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e comunque dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il periodo di permanenza in tale ruolo al personale interessato si applica il trattamento giuridico ed

economico del personale del comparto Ministeri. Tale personale può essere utilizzato fino all'assegnazione definitiva, su richiesta, nelle amministrazioni ed uffici di cui al comma 1, o, nel limite massimo di 50 unità, presso il liquidatore giudiziale per le esigenze della procedura. Il costo del personale utilizzato per le esigenze della liquidazione è a carico della procedura stessa.

7. Ai lavoratori della Federconsorzi, nel limite di dieci unità, individuati sulla base della maggiore anzianità contributiva o di età, che non hanno chiesto l'iscrizione nel ruolo transitorio, si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi 26 e 27, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, previa presentazione di un'apposita domanda da parte della Federconsorzi entro il 15 maggio 1996.

8. In attesa del riordino dei consorzi agrari, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1949, n. 1235, in favore dei lavoratori dipendenti dei predetti consorzi che abbiano già fruito nel corrente anno del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, e successive modificazioni, è concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali un ulteriore periodo di tale trattamento non eccedente i nove mesi, anche in deroga alla normativa vigente.

9. Agli oneri previsti dai commi 4 e 8, valutati in lire 6,5 miliardi per l'anno 1996 e in lire 8,2 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-98, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Trasferimento all'AIMA di fondi per il settore lattiero-caseario

1. Per corrispondere agli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1991, è autorizzato il trasferimento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, dell'importo di lire 1.000 miliardi per l'anno 1996, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato alla concessione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, delle anticipazioni di tesoreria necessarie alla stessa per effettuare i pagamenti degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria.

Art. 7.

Assegnazione di fondi per le misure di accompagnamento della PAC

1. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui al decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, convertito dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737, ed al decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, convertito dalla legge 3 ottobre 1995, n. 408, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 95 miliardi per l'anno 1996.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in lire 95 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Per l'anno 1996, la somma prevista al comma 1 è iscritta nel bilancio di previsione dell'AIMA (Azienda per gli interventi nel mercato agricolo).

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Produzione agricola con metodo biologico

1. Il comma 3 dell'articolo 42 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è così modificato:

«3. Gli organismi responsabili dei controlli di cui all'articolo 15 del regolamento CEE del Consiglio n. 2092/91 indicati nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie C, n. 284, del 21 ottobre 1993, continuano ad operare fino al 31 dicembre 1996 e sono fatti salvi gli atti già adottati dai medesimi organismi».

Art. 9.

Fermo biologico della pesca nel 1996

1. Per l'anno 1996, ai fini della urgente applicazione delle norme previste dal regolamento (CE) n. 3699/93, il fermo biologico della pesca è effettuato, per quarantacinque giorni consecutivi, dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico e traino pelagico.

2. Il fermo biologico di cui al comma 1 è effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dell'Adriatico con inizio dal 31 luglio 1996 e nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio con inizio dal 31 agosto 1996. Salve le deroghe in applicazione del comma 7, nel periodo di effettuazione del fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico e traino pelagico nelle acque antistanti i compartimenti interessati

anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni.

3. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese un premio calcolato in applicazione delle tabelle allegate al presente decreto.

4. È concessa all'impresa di pesca una indennità giornaliera nella misura di L. 30.000, quale contributo dello Stato per ciascun componente l'equipaggio delle navi, al quale deve comunque essere corrisposto dall'armatore il minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro. Fa carico all'impresa medesima il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

5. Il premio di fermo temporaneo, che non compete all'impresa la quale non rispetti il contratto collettivo nazionale di lavoro, non è cumulabile con indennità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

6. Al pagamento dei contributi previsti dal presente articolo provvedono i comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti d'importo stabiliti dalla vigente normativa.

7. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono fissate le modalità tecniche di attuazione del presente articolo, nonché quelle di applicazione del fermo tecnico al fine di consentire un regime ottimale di conservazione delle risorse.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 82.585 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 43.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a lire 39.585 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

9. Le somme da utilizzare in attuazione del presente articolo, a carico dei Fondi di cui al comma 8, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PINTO, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

DI PIETRO, *Ministro dei lavori pubblici*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

TABELLE
(previste dall'art. 9, comma 3)

ECU 2.082,67

TABELLA A
(navi inferiori a 24 mt.)

T.S.L.	LIRE
0 < 25	1.874.403 + 423.615 × a
25 < 50	12.464.780 + 402.997 × a
50 < 70	22.539.696 + 328.021 × a
70 < 100	29.100.107 + 292.407 × a
100 < 200	37.872.313 + 256.793 × a
200 < 300	63.551.634 + 221.180 × a
300 < 500	85.669.589 + 192.126 × a
500 < 1.000	124.094.851 + 164.947 × a

a = differenza della stazza, arrotondata all'unità inferiore, rispetto al minimo previsto dall'intervallo di classe di stazza.

TABELLA B
(navi superiori a 24 mt.)
reg. CE 1624/95 del Consiglio

Categorie di navi classificate in base alla stazza (TSL)	Importo massimo del premio per una nave al giorno (in ecu)
0 < 10	5,2/TSL + 20
10 < 25	4,3/TSL + 30
25 < 50	3,2/TSL + 55
50 < 100	2,5/TSL + 90
100 < 250	2,0/TSL + 140
250 < 500	1,5/TSL + 265
500 < 1500	1,1/TSL + 465
1500 < 2500	0,9/TSL + 765
2500 e oltre	0,67/TSL + 1340

96G0384

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1996, n. 354.

Regolamento recante norme per il risanamento delle centrali termoelettriche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la direttiva 85/337/CEE, del Consiglio delle Comunità europee del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, recante regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377;

Visto il parere della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 1993;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 1996;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 7 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, è sostituito dal seguente:

«7. La commissione provvede altresì a verificare caso per caso la sussistenza delle condizioni di esclusione dalla procedura di valutazione di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per i progetti relativi agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, nonché per i progetti relativi agli interventi di modifica di opere già esistenti di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, a questo fine essa accerta, anche d'ufficio, l'insussistenza di fattori che possano causare ripercussioni di notevole importanza sull'ambiente, tra cui la natura dell'intervento, le sue caratteristiche tecniche, le sue dimensioni, la sua ubicazione, la riduzione quantitativa e qualitativa delle emissioni, l'eventuale rischio sismico e quello idrogeologico, gli scarichi, la produzione di rifiuti, il prelievo e l'utilizzazione di materie prime e delle risorse naturali della zona, nonché le opere e gli impianti connessi ai relativi progetti. Il committente ha comunque l'obbligo, ai fini di tale accertamento, di produrre tutte le informazioni relative alla descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare gli effetti dell'intervento sull'ambiente.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARATTA, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1996
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 64

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:

«Art. 6. — 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.

2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,

previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo art. 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985.

3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

4 Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvedere di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compabilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei Ministri.

7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.

8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto dall'art. 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto».

— Il testo dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:

«Art 3. (*Norme tecniche integrative*). - 1. Le norme tecniche integrative della disciplina di cui all'art. 2 del presente decreto, concernenti la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione dei giudizi di compatibilità di cui all'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in relazione a ciascuna categoria di opere, sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti per materia e sentito il comitato scientifico di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto».

— Il comma 1 dell'art 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall art 74 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale,

c) la materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1

— Il testo dell'art. 6 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988. (Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377), come sopra modificato, è il seguente:

«Art. 6 (*Istruttoria per il giudizio di compatibilità ambientale*). — 1. La commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n 67, verifica il progetto, anche mediante accertamento d'ufficio, in relazione alle specificazioni, descrizioni e piani richiesti dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, ed a quanto previsto dall'art. 6 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2 L'istruttoria si conclude con parere motivato, tenuto conto degli studi effettuati dal proponente e previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell'opera sul sistema ambientale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva. La commissione identifica inoltre, se necessario, le eventuali prescrizioni finalizzate alla compatibilità ambientale del progetto.

3. La commissione ha facoltà di richiedere i pareri di enti ed amministrazioni pubbliche e di organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, che ritenga opportuno acquisire nell'ambito dell'istruttoria.

4. Ove sia verificata l'incompletezza della documentazione presentata, il Ministero dell'ambiente provvede a richiedere, possibilmente in un unica soluzione, le integrazioni necessarie. Tale richiesta ha effetto di pronuncia interlocutoria negativa.

5. Restano comunque salve le prescrizioni tecniche attinenti all'esecuzione delle opere e degli impianti ed alla loro sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Il committente delle opere ha facoltà di comunicare al Ministero dell'ambiente - Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, l'inizio degli studi di impatto ambientale e delle conseguenti operazioni tecniche. Il presidente della commissione ha facoltà di designare osservatori che assistano a sopralluoghi, prove, verifiche sperimentali di modelli ed altre operazioni tecniche, non facilmente ripetibili, che siano funzionali allo studio.

7. *La Commissione provvede altresì a verificare caso per caso la sussistenza delle condizioni di esclusione dalla procedura di valutazione di cui all'art 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per i progetti relativi agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera* b), *nonché per i progetti relativi agli interventi di modifica di opere già esistenti di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, a questo fine essa accerta, anche d'ufficio, l'insussistenza di fattori che possano causare ripercussioni di notevole importanza sull'ambiente, tra cui la natura dell'intervento, le sue caratteristiche tecniche, le sue dimensioni, la sua ubicazione, la riduzione quantitativa e qualitativa delle emissioni, l'eventuale rischio sismico e quello idrogeologico, gli scarichi, la produzione di rifiuti, il prelievo e l'utilizzazione di materie prime e delle risorse naturali della zona, nonché le opere e gli impianti connessi ai relativi progetti. Il committente ha comunque l'obbligo, ai fini di tale accertamento, di produrre tutte le informazioni relative alla descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare gli effetti dell'intervento sull'ambiente».*

96G0377

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 15 novembre 1995, n. 595.

Regolamento recante norme per la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 03, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 494 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;

Considerata la necessità di procedere alla determinazione delle misure dei canoni annui per le concessioni demaniali marittime indicate nel citato art. 03, comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 1994;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere n. 1064/94 espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime aree, specchi acquei, manufatti e pertinenze di cui all'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, successive modificazioni, e di quelle di cui all'art. 27-*ter* della legge 17 febbraio 1982, n. 41, introdotto dall'art. 21 della legge 10 febbraio 1992, n. 165, sono determinati, per l'anno 1994, nelle seguenti misure:

1.1. Lit. 20 per metro quadrato e per anno, qualora si tratti di manufatti ed impianti ubicati a terra sul demanio marittimo;

1.2. Lit. 5 per metro quadrato e per anno, qualora si tratti di manufatti ed impianti ubicati nel mare territoriale.

Art. 2.

1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime di aree, specchi acquei, manufatti e pertinenze adibiti a cantieri navali di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni nonché di quelle attività comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, sono determinati, per l'anno 1994, nella seguente misura:

1.1. Lit. 1.600 per metro quadrato e per anno.

Art. 3.

1. In ogni caso i canoni annui indicati nei precedenti articoli 1 e 2 non potranno essere inferiori a Lit. 500.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 novembre 1995

p. *Il Ministro dei trasporti e della navigazione*
CHIMENTI

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO
Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1996
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 310

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell' art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma 9 dell'art. 1 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) istituisce il Ministero dei trasporti e della navigazione al quale trasferisce funzioni, uffici, personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri dei trasporti e della marina mercantile, salvo le funzioni del Ministero delle marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino, trasferite al Ministero dell'ambiente.

— Il comma 2 dell'art. 03 del D.L. n. 400/1993 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), aggiunto dalla legge di conversione, prevede che: «Alla determinazione dei canoni annui delle concessioni di cui all'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604,

e successive modificazioni, nonché di quelli relativi ai cantieri navali di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni; e di quelli comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1 Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di, legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) *(soppressa)*.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo; determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— L'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. n. 1604/1931, come modificato dall'art. 8 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183, convertito, con modificazione, dalla legge 19 gennaio 1939, n. 485, è così formulato:

«Art. 48. — Le società cooperative di pescatori lavoratori, oltre che delle agevolazioni tributarie, consentite dalle leggi vigenti, godono, purché riunite in consorzio come all'articolo precedente, dei seguenti benefici

a) della esecuzione dalla tassa di registro, ai sensi dell'art. 40 della tabella *C* annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3269, nonché delle altre disposizioni speciali stabilite, per le società cooperative, dagli articoli 65 e 67 della citata legge di registro, purché il capitale complessivo di ciascuna società non superi le L. 500.000;

b) della applicazione ai prestiti, contratti a norma dell'art. 49 della presente legge, della disposizione dell'art. 5 (secondo comma) del decreto-legge luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 386.

Esse possono inoltre essere ammesse a godere:

c) della concessione, su parere della commissione consultiva, di premi per costruzione di scafi con o senza motori, e di scafi portapesce;

d) della concessione di sussidi straordinari o di contributi continuativi per cinque anni, per l'esercizio di magazzini, per l'acquisto in comune e rivendita di attrezzi del mestiere e di generi di consumo, funzionamento di stabilimenti o di opifici necessari all'industria della pesca, e per ogni altra attività spesa per il maggior sviluppo dell'industria peschereccia;

e) *della concessione per l'esercizio delle proprie attività di aree e fabbricati del demanio marittimo, col pagamento del solo annuo canone di L. 20, a titolo ricognitorio, e con l'esonero delle domande e degli atti relativi alla concessione dalle tasse di registro e bollo, a condizione che le società cooperative assumano l'obbligo di rimborsare o pagare le imposte e sovrimposte ed ogni altro tributo o contributo fondiario o consorziale in quanto dovuti, nonché l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati*.

Dell'agevolezza di cui alla lettera *e)* sono ammessi a godere anche i Consorzi, e le cooperative non costituite in consorzi».

— La legge n. 41/1982 concerne il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima. Si trascrive il testo del relativo art. 27-*ter*, introdotto dall'art. 21 della legge n. 165/1992:

«Art 27-*ter* *(Concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura)*. — 1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste dalle cooperative di pescatori, acquacoltori e loro consorzi, e da organizzazioni di produttori per iniziative di pesca, di ripopolamento attivo e passivo, di protezione della fascia costiera e di zone acquee, di piscicoltura, di molluschicoltura, di realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio se l'ente cooperativo richiedente è inserito nel registro prefettizio della sezione «pesca». Tali concessioni sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa e con l'applicazione del disposto dell'articolo 542 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

2. La concessione di beni del demanio marittimo è rilasciata dall'autorità competente ai sensi della legislazione vigente, acquisito, entro trenta giorni dall'approvazione dei progetti per le iniziative di cui al comma 1, il parere di una conferenza dei servizi. La conferenza è convocata dall'autorità competente al rilascio della concessione e ad essa partecipa un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti ad esprimere il parere sul rilascio della concessione ai sensi della legislazione vigente.

3. Il canone di cui al comma 1 si applica a tutte le concessioni aventi ad oggetto acquacoltura in acque marine e salmastre».

Nota all'art. 2:

— Il R D.L. n. 456/1924 reca: «Aumento delle entrate demaniali». Si trascrive il testo del relativo art. 2:

«Art. 2. — Il canone per le concessioni di demanio pubblico marittimo ad uso dei cantieri navali, stabilito dall'art. 755 del regolamento approvato con regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166, per l'esecuzione del codice della marina mercantile, e dall'art. 44 della legge 23 luglio 1896, n. 318, è elevato a centesimi 20 per metro quadrato e per anno. Il canone in questa misura si applica solo ai cantieri in quanto destinati alla costruzione degli scafi, restando in facoltà dell'amministrazione di estenderlo, a seconda delle circostanze, a quelle parti di cantiere destinate ad industrie e lavorazioni sussidiarie, ovvero di imporre un maggior canone in conformità del comma seguente.

Il limite minimo normale dei canone per le concessioni ad uso diverso da cantiere navali, stabilito nell'art. 779 del precitato regolamento, è elevato a centesimi 40 per metro quadrato e per anno».

96G0378

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 giugno 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, in Treviso.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso;

Viste le delibere del 10 ottobre e 22 novembre 1995 con le quali il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 16, 19, 20 e 1 - Norme transitorie, dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 16, 19, 20 e 1 - Norme transitorie, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1996

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 16.

Poteri del consiglio di amministrazione

(Omissis).

Comma 4.

Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

(omissis);

la modifica del regolamento operativo per l'attività erogatrice istituzionale;

la determinazione degli indirizzi generali dell'attività ... *(omissis);*

(omissis);

la costituzione (e la soppressione) di commissioni tecniche e scientifiche consultive, occasionali o permanenti, formate da esperti, scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di intervento della Fondazione, determinandone la composizione, le funzioni, la durata, le modalità di funzionamento e gli eventuali compensi.

I consiglieri possono essere chiamati a fare parte delle commissioni tecniche e scientifiche;

(omissis).

Art. 19.

Cumulo delle cariche

Comma 1.

Le cariche amministrative e di controllo assunte ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 18 del presente statuto sono incompatibili con le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria controllante di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera *a)*, e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo bancario, salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro 1° febbraio 1995.

Comma 2.

Le cariche di cui al comma precedente sono viceversa cumulabili con quelle in organi di altre società ed altri enti partecipati, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione, ma non facenti parte del gruppo bancario della conferitaria di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, con un massimo di tre cariche complessive.

Art. 20.

Disciplina dei compensi

(Omissis).

Comma 5.

Qualora i componenti il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci ricoprano contemporaneamente cariche negli organismi amministrativi e di controllo di società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione per le quali percepiscano l'indennità di carica, il compenso di cui al presente articolo è ridotto dell'importo complessivo di detta indennità ovvero, se quest'ultima è superiore, non è dovuto.

NORME TRANSITORIE

Art. 1.

Permanenza nell'incarico

Comma 1.

Il presidente, i vice presidenti, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci della Fondazione Cassamarca, Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, in carica alla data dell'approvazione delle presenti modifiche, permangono ciascuno nella propria carica presso la Fondazione fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla data stessa, salvo l'esercizio dell'opzione nei termini temporali e sotto la condizioni previsti dal comma seguente.

Comma 2.

Qualora non ricorrano le condizioni di cui all'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro 1° febbraio 1995, le disposizioni sulla incompatibilitàdelle cariche amministrative e di controllo della Fondazione e le cariche amministrative e di controllo della società conferitaria controllante di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera *a)*, e delle società ed enti che con essa compongono il gruppo bancario Unicredito - Gruppo bancario del nord est, dettate dall'art. 19, divengono operanti entro il 30 giugno 1996, in forza delle previsioni dell'art. 2, comma 2, del decreto sopracitato.

96A4230

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 marzo 1996.

Modificazione all'autorizzazione per l'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano Otreon.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
E DEI FARMACI

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto n. A 834/94 del 31 ottobre 1994, con il quale la società Luitpold S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Montecassiano, 157, codice fiscale 00468270582, è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Otreon», nella forma e confezione: 12 compresse rivestite 100 mg, collocata nella classe a) per uso ospedaliero H), di cui all'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993;

Vista la domanda presentata in data 9 marzo 1995, con la quale la società predetta ha chiesto il riconoscimento della specialità medicinale di cui trattasi in classe a);

Visto il parere della Commissione unica del farmaco espresso nella seduta 9-10 ottobre 1995;

Vista l'attestazione relativa al pagamento della tariffa prevista dalle norme in vigore;

Decreta:

Art. 1.

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Otreon», nella forma e confezione: 12 compresse rivestite 100 mg; rilasciata alla società Luitpold S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Montecassiano n. 157, codice fiscale n. 00468270582, sono apportate le seguenti modifiche:

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

12 compresse rivestite 100 mg;

A.I.C. n. 027969017 (in base 10) 0UPKHT (in base 32);

classe: a), prezzo L. 27.500 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 marzo 1996

Il dirigente generale: SILANO

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 127

96A4300

DECRETO 11 marzo 1996.

Modificazione all'autorizzazione per l'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano Tazocin.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
E DEI FARMACI

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visti i decreti nn. A1044/94 e A1045/94 del 31 ottobre 1994 con i quali la società Cyanamid Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Catania, via F. Gorgone Zona industriale, codice fiscale n. 00130300874, è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Tazocin», nelle forme e confezioni: 1 flacone liof. 1,125 g + fiala solvente, 1 flacone liof 2,250 g + fiala solvente, collocata nella classe a) per uso ospedaliero H), di cui all'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Vista la domanda presentata in data 31 maggio 1995 con la quale la società predetta, ha chiesto il riconoscimento della specialità medicinale di cui trattasi in classe a);

Visto il parere della commissione unica del farmaco espresso nella seduta del 9-10 ottobre 1995;

Vista l'attestazione relativa al pagamento della tariffa prevista dalle norme in vigore;

Decreta:

Art. 1.

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Tazocin», nelle e forme confezioni: 1 flacone liof. 1,125 g + fiala solvente; 1 flacone liof. 2.250 g + fiala solvente; rilasciata alla società Cyanamid Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Catania, via F. Gorgone Zona industriale, codice fiscale 00130300874, sono apportate le seguenti modifiche:

cassificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993;

1 flacone liof. 1,125 g + fiala solvente;

A.I.C. n. 028249011 (in base 10) 0UY2XM (in base 32);

classe: a), prezzo L. 12.400 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490;

1 flacone liof. 2.250 g + fiala solvente;

A.I.C. n. 028249023 (in base 10) 0UY2XZ (in base 32);

classe: a), prezzo L. 24.800 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 marzo 1996

Il dirigente generale: SILANO

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 128

96A4301

DECRETO 11 marzo 1996.

Modificazione all'autorizzazione per l'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano Tazobac.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO
DELLA PREVENZIONE E DEI FARMACI

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visti i decreti nn. A1042/94 e A1043/94 del 31 ottobre 1994, con i quali la società IRBI S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia, S.S. Pontina 28, codice fiscale 00463740589, è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Tazobac», nelle forme e confezioni: 1 flacone liof. 1,125 g + fiala solvente; 1 flacone liof. 2,250 g + fiala solvente, collocata nella classe a) per uso ospedaliero H), di cui all'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Vista la domanda presentata in data 2 giugno 1995 con la quale la predetta società IRBI S.p.a. attualmente con sede legale e domicilio fiscale in Catania, via F. Gorgone Zona industriale, ha chiesto il riconoscimento della specialità di cui trattasi in classe a);

Visto il parere della Commissione unica del farmaco espresso nella seduta 9-10 ottobre 1995;

Vista l'attestazione relativa al pagamento della tariffa prevista dalle norme in vigore;

Decreta:

Art. 1.

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Tazobac», nelle forme e confezioni: 1 flacone liof. 1,125 g + fiala solvente; 1 flacone liof. 2,250 g + fiala solvente; rilasciata alla società IRBI S.p.a. attualmente con sede legale e domicilio fiscale in Catania, via F. Gorgone Zona industriale, codice fiscale 00463740589, sono apportate le seguenti modifiche:

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993;

1 flacone liof. 1,125 g + fiala solvente;

A.I.C. n. 028512010 (in base 10) 0V63SB (in base 32);

classe: a), prezzo L. 12.400 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490;

1 flacone liof. 2,250 g + fiala solvente;

A.I.C. n. 028512022 (in base 10) 0V63S0 (in base 32);

classe a), prezzo L. 24.800 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 marzo 1996

Il dirigente generale: SILANO

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 126

96A4302

DECRETO 29 aprile 1996.

Modificazione all'autorizzazione per l'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano Globocef.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO
DELLA PREVENZIONE E DEI FARMACI

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti nn. 481, 482 e 483 del 29 ottobre 1994, con il quale la società Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11, codice fiscale 00747170157, è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale «Globocef» nelle confezioni: «250», 8 compresse 250 mg; «500», 8 compresse 500 mg; sciroppo 250 mg/5 ml, 80 ml, collocata nella classe a) per uso ospedaliero H), di cui all'art. 8, comma 10, della legge 537/1993;

Vista la domanda presentata in data 10 agosto 1995, con la quale la società predetta ha chiesto il riconoscimento della specialità medicinale di cui trattasi in classe a);

Visto il parere della commissione unica del farmaco espresso nella seduta del 9-10 ottobre 1995;

Vista l'attestazione relativa al pagamento della tariffa prevista dalle norme in vigore;

Decreta:

Art. 1.

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «GLOBOCEF» nelle forme e confezioni: «250», 8 compresse 250 mg; «500», 8 compresse 500 mg; sciroppo 250 mg/5 ml, 80 ml; rilasciata alla società Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11, codice fiscale 00747170157, sono apportate le seguenti modifiche:

classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993;

«250», 8 compresse 250 mg;

n. A.I.C. 028153017 (in base 10) 0UV55T (in base 32);

classe a), prezzo L. 13.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490: «500», 8 compresse 500 mg;

n. A.I.C. 028153029 (in base 10) 0UV565 (in base 32);

classe a), prezzo L. 25.900 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490: sciroppo 250 mg/5 ml, 80 ml;

n. A.I.C. 028153031 (in base 10) 0UV567 (in base 32);

classe a), prezzo L. 30.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 aprile 1996

Il dirigente generale: SILANO

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 186

96A4303

DECRETO 24 giugno 1996.

Nuove condizioni di impiego relative ai prodotti fitosanitari contenenti Metidation.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente il regolamento relativo ai fitofarmaci e ai presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1988, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Vista l'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, integrata e/o modificata dalle ordinanze ministeriali 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993, 3 maggio 1994 e dai decreti ministeriali del 9 agosto 1995, 12 agosto 1995 e 2 aprile 1996;

Visti i pareri della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari in data 20 dicembre 1995 e 2 maggio 1996, favorevoli all'immissione in commercio ed all'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Metidation, alle condizioni specificate nel dispositivo del presente decreto;

Visti i decreti di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti Metidation;

Decreta:

Art. 1.

Impieghi e limiti massimi di residui della sostanza attiva Metidation

1. A conclusione del riesame della sostanza attiva Metidation, sono approvati gli impieghi di cui all'allegato 1.

2. Sono revocati gli impieghi su gelso, nocciolo, cavoli, carciofo, asparago, cocomero, melone, pomodoro, patata, barbabietola da zucchero, floreali ed ornamentali, precedentemente autorizzati.

3. I limiti massimi di residui stabiliti per la sostanza attiva Metidation sono quelli di cui all'ordinanza ministeriale 2 aprile 1996.

Art. 2.

Prescrizioni per l'adeguamento dei prodotti autorizzati

1. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti Metidation sono tenuti:

a) ad immettere in commercio detti prodotti in conformità alle disposizioni del presente decreto;

b) a trasmettere al Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, pena la revoca dell'autorizzazione, le etichette adeguate alle disposizioni di cui all'art. 1, recanti la seguente dicitura: «Contiene sostanza considerata altamente tossica per organismi acquatici, con possibili effetti negativi a lungo termine per l'ambiente acquatico»;

c) per i prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita a provvedere alla rietichettatura o a fornire ai titolari degli esercizi stessi un *fac-simile* di etichetta conforme alle disposizioni di cui al presente decreto, da consegnare all'acquirente dei prodotti in questione;

d) ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare direttamente gli utilizzatori dei prodotti contenenti Metidation conformemente alle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1996

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO 1

NUOVE CONDIZIONI DI IMPIEGO della s a. METIDATION (insetticida)

N CAS 950 -37 -8
N CIPAC :193
N CEE:015 - 069 - 00 - 2
Ulteriore frase da riportare in etichetta:
" Contiene sostanza considerata altamente tossica per organismi acquatici, con possibili effetti negativi a lungo termine per l' ambiente acquatico "

nuove condizioni di impiego:

COLTURE	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)	LMR (mg/Kg) (*)	PARASSITI COMBATTUTI
Olivo	100	1	tripidi, cocciniglie, tignole.
Agrumi,	60	2	afidi cocciniglie, minatrici, cimici, tripidi,tignole
Vite,	20	0,5	afidi, cocciniglie, tignole, tripidi.
Trattamento invernale e in pre-fioritura di			
Pomacee	n n (data l'epoca di trattamento)	0,3	afidi, cocciniglie, ricamatori
Ciliege	n n	0,02	afidi, cocciniglie
Altre Drupacee	n.n	0,2	afidi, cocciniglie

(*) I valori di residuo sottolineati sono attuazione di disposizioni comunitarie

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER I PRODOTTI FITOSANITARI DEL 20 DICEMBRE 1995

Punto V) dell'o.d.g.: PROPOSTE DI PARERE DEL GRUPPO PERMANENTE DI LAVORO N. 3 (RINNOVI, RIESAMI E VARIAZIONI).

2. S.A. METIDATION (Insetticida).

La Commissione, sentita la relazione del prof. Camoni e viste le proposte di parere del Gruppo 3, **esprime parere favorevole ai seguenti impieghi** (con relativi limiti massimi di residui ed intervalli di sicurezza:

Colture	LMR	Intervallo
OLIVO	1 mg/kg	120 gg
POMACEE	0,3 mg/kg	trattamento invernale e prefioritura
CILIEGE	0,02 mg/kg	trattamento invernale e prefioritura
altre DRUPACEE	0,2 mg/kg	trattamento invernale e prefioritura
AGRUMI	2 mg/kg	60 gg
VITE	0,5 mg/kg	20 gg

La Commissione, inoltre, ritiene che **le Imprese debbano provvedere alla riclassificazione** dei prodotti fitosanitari a base di Metidation in conformità alle disposizioni recate dalle direttive 325/91 e 326/91 e dalla direttiva 69/94/CE (recepite con D.M. 16.2.1993).

L'Ufficio deve provvedere, in conformità al presente parere, all'adeguamento delle etichette dei prodotti autorizzati.

Il SEGRETARIO Il PRESIDENTE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER I PRODOTTI FITOSANITARI DEL 2 MAGGIO 1996

3) S.A. METIDATION: Riformulazione del parere del Gruppo alla luce del parere dell' ufficio Legislativo in merito alla problematica generale relativa alle frasi di rischio e simboli nelle etichette di prodotti formulati e delle osservazioni del Ministero dell'Industria.

La Commissione, visto il parere del Gruppo 3, prende atto della improprietà del riferimento alle Direttive 91/325-326 e 94/69, ma ritiene comunque opportuno, ai sensi dell' art. 16 §4 lettera b del Decreto Legislativo n° 174 e sulla base dei dati scientifici esistenti, considerati anche in sede comunitaria, di proporre l' inserimento in etichetta della seguente frase: "Contiene sostanza considerata altamente tossica per organismi acquatici, con possibili effetti negativi a lungo termine per l' ambiente acquatico". Stabilisce altresì che, per l' eventuale modifica di tale indicazione in etichetta, le Imprese debbano presentare adeguati studi sui formulati.

In merito alla istanza di riduzione dell' intervallo di carenza sull'olivo da 120 a 100 giorni, avanzata dalle Associazioni di categoria e segnalata dal Ministero dell' Industria, la Commissione, sulla base della verifica dei documenti agli esistenti atti, esprime parere favorevole.

Il SEGRETARIO Il PRESIDENTE

96A4256

DECRETO 24 giugno 1996.

Nuove condizioni di impiego relative ai prodotti fitosanitari contenenti Diazinone.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente il regolamento relativo ai fitofarmaci e ai presidi delle derrate alimentari immagazzinate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1988, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Vista l'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, integrata e/o modificata dalle ordinanze ministeriali 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993, 3 maggio 1994 e dai decreti ministeriali del 9 luglio 1995, 12 agosto 1995 e 2 aprile 1996;

Visto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari in data 20 dicembre 1995, favorevole all'immissione in commercio ed all'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Diazinone, alle condizioni specificate nel dispositivo del presente decreto;

Visti i decreti di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti Diazinone;

Decreta:

Art. 1.

Impieghi e limiti massimi di residui della sostanza attiva Diazinone

1. A conclusione del riesame della sostanza attiva Diazinone, sono approvati gli impieghi di cui all'allegato 1.

2. Sono revocati gli impieghi su ortaggi (esclusa la carota), cereali (escluso il mais), fragola, vite, tabacco e foraggere, precedentemente autorizzati.

3. Sono modificati gli impieghi su carota, patata e mais, come riportato in allegato 1.

4. I limiti di residui previsti per la sostanza attiva Diazinone nelle o sulle colture autorizzate in Italia sono riportati in allegato 1 del presente decreto; i limiti massimi comunitari previsti per altri ortaggi ed altra frutta sono pari a 0,5 mg/kg, per altra frutta a guscio ed altri cereali sono pari a 0,05 mg/kg.

Art. 2.

Prescrizioni per l'adeguamento dei prodotti autorizzati

1. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti Diazinone sono tenuti:

a) ad immettere in commercio detti prodotti in conformità alle disposizioni del presente decreto;

b) a trasmettere al Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le etichette adeguate alle disposizioni di cui all'art. 1, pena la revoca dell'autorizzazione;

c) a trasmettere al Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la richiesta di eventuale modifica del tipo di formulazione per l'adeguamento alle disposizioni di cui all'allegato 1, punto B), pena la revoca delle autorizzazioni;

d) per i prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita, a provvedere alla rietichettatura o a fornire ai titolari degli esercizi stessi un fac-simile di etichetta conforme alle disposizioni di cui al presente decreto, da consegnare all'acquirente dei prodotti in questione;

e) ad adottare ogni iniziativa idonea ad informare direttamente gli utilizzatori dei prodotti contenenti Diazinone conformemente alle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1996

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO 1

NUOVE CONDIZIONI DI IMPIEGO della s a DIAZINONE (insetticida)

N CAS 333-41-5
N CIPAC 15
N CEE: 015-040-00-4

<u>nuove condizioni di impiego</u>

A) Trattamento alla coltura e al terreno di

COLTURE	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)	LMR (mg/Kg) (*)	PARASSITI COMBATTUTI
Olivo	15	<u>0,5</u>	mosca, cocciniglie, tignole.
Agrumi	15	<u>0,5</u>	afidi, cocciniglie, minatrici, cimici, tripidi
Drupacee	15	<u>0,5</u>	afidi, cidia, anarsia, cocciniglie, mosca(ciliegio), tripidi.
Melo, Pero	15	<u>0,5</u>	afidi, cocciniglie, carpocapsa, cecidomia (pero),
Melograno	15	<u>0,5</u>	afidi.
Nocciolo	15	<u>0,05</u>	balanino.
Girasole	15	0.5 (semi)	afidi.
Barbabietola da zucchero	15	0,1	cassida, altica, lisso, cleono
Floricole, Ornamentali, Forestali, Pioppo	//	//	tripidi, minatrici, afidi

B) Impiego (solo con formulazioni granulari) per il trattamento in pre -emergenza o pre- semina come geodisinfestante del terreno destinato a colture di

COLTURE	INTERVALLO DI SICUREZZA (gg)	LRM (mg/Kg) (*)
Patata	n n (vista l'epoca di trattamento)	0,2
Carota	n n	<u>0,5</u>
Mais	n n	<u>0,05</u>

(*) I valori di residuo sottolineati sono attuazione di disposizioni comunitarie

ALLEGATO 2

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER I PRODOTTI FITOSANITARI DEL 20 DICEMBRE 1995

Punto V) dell'o.d.g.: PROPOSTE DI PARERE DEL GRUPPO PERMANENTE DI LAVORO N. 3 (RINNOVI, RIESAMI E VARIAZIONI).

1. S.A. DIAZINONE (Insetticida).

La Commissione, sentita la relazione del prof. Camoni e viste le proposte di parere del Gruppo di lavoro 3, **esprime parere favorevole ai seguenti impieghi** (con relativi limiti massimi di residui ed intervalli di sicurezza):

Colture	Intervallo (gg)	LMR (mg/Kg)
OLIVO	15	0,5 (*)
AGRUMI, DRUPACEE, MELO, PERO, MELOGRANO	15	0,5 (*)
NOCCIOLO	15	0,05
GIRASOLE	15	0,5 (*)
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	15	0,1 (*)
FLORICOLE, ORNAMENTALI, FORESTALI e PIOPPO	--	--
Trattamento del terreno, utilizzando solo formulazioni granulari destinato a colture di:	(non necessario vista l'epoca di impiego)	
PATATA		0,2 (*)
CAROTA		0,5 (*)
MAIS		0,05 (*)
GIRASOLE		0,5 (*)

(*) LMR temporaneo per tali colture, le Imprese dovranno produrre entro 36 mesi prove residui controllate corrispondenti alle condizioni critiche della pratica agricola autorizzata in Italia.

La Commissione, inoltre, ritiene che **le Imprese debbano provvedere alla riclassificazione** dei prodotti fitosanitari a base di Diazinone in conformità alle disposizioni recate dalle direttive 325/91 e 326/91 (recepite con D.M. 16.2.1993). L'Ufficio provvederà, in conformità al presente parere, alla verifica di detto adeguamento delle etichette dei prodotti autorizzati a base di Diazinone.

Il SEGRETARIO — Il PRESIDENTE

96A4257

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 maggio 1996.

Impegno per l'esercizio 1996 della somma complessiva di L. 65.840.794.915 a favore degli istituti mutuanti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 13.

IL DIRIGENTE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 4 della legge n. 412/1991;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 010, con il quale, si e dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle 20 previste per mutui concessi — ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991 — valuta 30 giugno e 31 dicembre 1994 - a favore degli interessati istituti mutuanti: 1) Meliorconsorzio - Consorzio nazionale credito medio lungo termine - Roma; 2) Carisbo - Cassa di risparmio di Bologna (già Bimer) - Bologna; 3) Banca Carige - Cassa di risparmio di Genova e Imperia - Genova; 4) e 5) Mediovenezie Banca S.p.a. - Verona (già Federalcasse Banca S.p.a. e Mediocredito delle Venezie S.p.a.; 6) Monte Paschi fondiario e opere pubbliche - Siena; 7) Banco di Napoli - Napoli; 8) Banca Mediterranea - Potenza; 9) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche; 10) Carisbo - Cassa di risparmio di Bologna (già Bimer); 11) e 12) Banca Carige - Cassa di risparmio di Genova e Imperia; 13) Mediosud S.p.a. (già Medio credito della Puglia); per mutui concessi rispettivamente, alle regioni: 1) Umbria; 2) Emilia-Romagna; 3) Liguria; 4) Veneto; 5) Marche; 6) Toscana; 7) Campania; 8) Basilicata; 9) Policlinico San Matteo di Pavia; 10) Istituto ortopedico Rizzoli - Bologna; 11) Istituto G. Gaslini - Genova; 12) Istituto nazionale ricerca sul cancro - Genova; 13) Istituto Saverio De Bellis - Castellana Grotte (Bari);

Visto, altresì, il successivo proprio decreto ministeriale 24 maggio 1995, n. 007, con il quale, fra l'altro, si prendeva atto della incorporazione per fusione di alcuni istituti bancari mutuanti ivi indicati;

Viste le richieste degli interessati istituti mutuanti del versamento della quinta rata semestrale, valuta 30 giugno 1996 ammontanti a complessive L. 65.840.794.915;

Vista la legge di bilancio 28 dicembre 1995, n. 551, per l'esercizio 1996;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 65.840.794.915 è impegnata, a valere sulle disponibilità del Fondo oneri derivanti dai mutui contratti per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, ecc., 1996, parte di conto capitale, a favore degli istituti mutuanti, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicati:

Istituti mutuanti	Sede	Importo in lire
1) Meliorconsorzio: Consorzio nazionale credito medio lungo termine	Roma	2.442.421.966
2) Cassa di risparmio in Bologna	Bologna	11.236.966.956
3) Carige: Cassa di risparmio di Genova e Imperia	Genova	5.154.070.081
4) Mediovenezie Banca S.p.a.	Verona	15.403.580.565
5) Mediovenezie Banca S.p.a.	Verona	3.985.141.802
6) Monte Paschi fondiario e opere pubbliche	Siena	9.961.365.809
7) Banco di Napoli	Napoli	13.509.070.626
8) Banca Mediterranea	Potenza	1.626.639.827
9) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche	Roma	893.595.802
10) Cassa di risparmio in Bologna	Bologna	547.492.370
11) Banca Carige: Cassa di risparmio di Genova e Imperia	Genova	538.242.676
12) Banca Carige: Cassa di risparmio di Genova e Imperia	Genova	368.152.787
13) Mediosud S.p.a.	Bari	174.053.648
Totale		65.840.794.915

Art. 2.

E' autorizzato il versamento, valuta 30 giugno 1996, a favore degli istituti mutuanti secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo di L. 65.840.794.915 graverà sul cap. 7085 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A4259

DECRETO 24 maggio 1996.

Impegno per l'esercizio 1996 della somma complessiva di L. 19.166.625.883 a favore degli istituti mutuanti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 13.

IL DIRIGENTE GENERALE
PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 4 della legge n. 412/1991, con il quale, fra l'altro, le regioni a statuto ordinario sono autorizzate, per le esigenze di manutenzione staordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete, ad assumere mutui decennali — ad un tasso di interesse non superiore a quello massimo stabilito in applicazione dell'art. 13, comma 1, della legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 — per un importo complessivo di lire 1.500 miliardi, ai cui oneri d'ammortamento, si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale, allo scopo vincolata;

Viste le delibere CIPE 25 marzo 1992, 30 dicembre 1992 e 13 luglio 1993 con le quali sono ripartite a favore delle regioni a statuto ordinario, gli I.R.C.C.S. e gli I.Z.S. la somma complessiva di lire 1.600 miliardi per le finalità di cui al summenzionato comma 13, dell'art. 4 della legge n. 412/1991;

Visto il proprio decreto ministeriale 18 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1993, con il quale sono state stabilite le procedure di accensione mutui e rimborso oneri di ammortamento e pre-ammortamento di cui al richiamato art. 4, comma 13, della legge n. 412/1991;

Viste le dichiarazioni di versamento degli Istituti mutuanti: 1) Interbanca - Milano; 2) Banco di Napoli - Napoli; 3) e 4) Banca regionale europea - Milano; 5) Credito fondiario e industriale - Roma; alle competenti tesorerie dello Stato a favore di: 1) Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta - Torino; 2) Regione Puglia; 3) Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia - Brescia; 4) Ospedale maggiore di Milano; 5) Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e Toscana - Roma;

Viste le quietanze delle competenti tesorerie dello Stato comprovanti il versamento a favore degli enti sopracitati di somme derivanti da contratto di concessione mutui e le relative richieste di erogazioni di prime rate semestrali della 20 previste e oneri di preammortamento con scadenza 30 giugno 1996, avanzate dai summenzionati istituti mutuanti;

Ritenuto di dover impegnare, a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di lire 19.166.625.883 quali rate e oneri di preammortamento dovute al 30 giugno 1996;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 19.166.625.883 è impegnata, per il 1996, per le finalità esposte in premessa, a favore degli istituti appresso riportati, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato con valuta 30 giugno 1996:

Istituti mutuanti	Sede	Importo in lire
1) Interbanca	Milano	464.539.505
2) Banco di Napoli	Napoli	16.073.174.788
3) Banca regionale europea	Milano	541.296.613
4) Banca regionale europea	Milano	1.848.371.602
5) Credito fondiario e industriale	Roma	239.243.375
Totale . . .		19.166.625.883

Art. 2.

È autorizzato il versamento a favore degli istituti mutuanti, con valuta 30 giugno 1996, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7085 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A4260

DECRETO 24 maggio 1996.

Impegno per l'esercizio 1996 della somma complessiva di L. 15.911.257.544 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1.

IL DIRIGENTE GENERALE
PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Viste le delibere CIPE del 31 marzo 1992, del 3 agosto 1994, del 30 novembre 1993 e 2 giugno 1994 con le quali sono state assegnate risorse finanziarie di conto capitale per finalità di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988 a favore, fra l'altro, dell'Università di Palermo ed alle regioni Toscana e Umbria;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 010241 del 29 aprile 1996, con la quale si chiede, fra l'altro, il versamento degli importi corrispondenti alle prime rate semestrali delle 20 previste, scadenza 30 giugno 1996, da trasferire rispettivamente agli Istituti mutuanti: 1) Banco di Sicilia - Palermo, 2) Monte dei Paschi di Siena - Siena, 3) Banca nazionale del lavoro - Roma, per mutui concessi rispettivamente: 1) Università di Palermo ed alle regioni 2) Toscana e 3) Umbria per l'attuazione dei propri progetti, di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988;

Vista la legge di bilancio 28 dicembre 1995, n. 551 per l'esercizio 1996;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1996 la somma complessiva di L. 15.911.257.544 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati per rate di oneri di preammortamento e di ammortamento mutui, valuta 30 giugno 1996 secondo lo schema di seguito indicato:

Istituti mutuanti	Importi
Banco di Sicilia	2.282.001.196
Monti dei Paschi di Siena	5.873.903.309
Banca nazionale del lavoro	7.755.353.039

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 15.911.257.544 è impegnata, per il 1996, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 15.911.257.544 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati, con valuta 30 giugno 1996.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A4261

DECRETO 24 maggio 1996.

Impegno per l'esercizio 1996 della somma complessiva di L. 33.950.651.022 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1.

IL DIRIGENTE GENERALE
PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 011, con il quale si è dato corso all'impegno della prima rata semestrale - 30 giugno/31 dicembre, delle venti previste, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti bancari interessati;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 010241 del 29 aprile 1996, con la quale si chiede, fra l'altro, il versamento delle somme corrispondenti alle terze rate semestrali, scadenza 30 giugno 1996, da trasferire rispettivamente agli istituti mutuanti: 1) Banco di Sicilia - Palermo, 2) Monte dei Paschi di Siena - Siena, 3) Cariplo - Milano, 4) Banco di Napoli - Napoli e 5) Banco Ambrosiano Veneto - Trieste - per mutui concessi alle regioni: 1) Sicilia, 2) Toscana, 3 alla «Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor», 4) Puglia e 5) Friuli Venezia Giulia, per l'attuazione dei propri progetti, di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988 per un importo complessivo di L. 33.950.651.022;

Vista la legge di bilancio 28 dicembre 1995, n. 551, per l'esercizio 1996;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1996 la somma complessiva di lire 33.950.651.022 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati per rate di oneri e di preammortamento e di ammortamento mutui, valuta 30 giugno 1996 secondo lo schema di seguito indicato:

Istituti mutuanti	Importi
Banco di Sicilia	16.820.723.605
Monte dei Paschi di Siena	10.486.774.695
Cariplo	1.341.347.171
Banco di Napoli	1.354.554.986
Banco Ambrosiano Veneto	3.947.250.565

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 33.950.651.022 è impegnata, per il 1996, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 33.950.651.022 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati, con valuta 30 giugno 1996.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A4262

DECRETO 24 maggio 1996.

Impegno per l'esercizio 1996 della somma complessiva di L. 44.667.112.241 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1.

IL DIRIGENTE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 012, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste, scadenza 30 giugno/31 dicembre, a favore della Cassa depositi e prestiti per i versamenti agli istituti mutuanti: 1) Mediovenezie S.p.a. - Verona, 2) Banco di Sicilia - Palermo, 3) Monte dei Paschi di Siena - Siena, 4) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche - Roma, 5) IMI - Istituto Mobiliare Italiano - Roma, 6) Banca Carige - Cassa di Risparmio di Imperia e di Genova - Genova; per mutui concessi alle regioni Veneto, Sicilia, Toscana, Piemonte e agli istituti Centro di riferimento oncologico di Aviano (PN), e «G. Gaslini» di Genova, per i rispettivi progetti di interventi, di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 010241 del 29 aprile 1996, con la quale si chiede, fra l'altro, in ordine ai summenzionati istituti bancari il versamento degli importi per i successivi trasferimenti, a cura della stessa cassa quale quinta rata, valuta 30 giugno 1996, ai sopracitati istituti mutuanti per un complessivo di lire 44.667.112.241;

Vista la legge di bilancio 28 dicembre 1995, n. 551, per l'esercizio 1996;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1996 la somma complessiva di L. 44.667.112.241 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati per rate di oneri di preammortamento e di ammortamento mutui valuta 30 giugno 1996 secondo lo schema di seguito indicato:

Istituti mutuanti	Importi
1) Mediovenezie S.p.a.	13.648.397.692
2) Banco di Sicilia	8.475 880.003
3) Monte dei Paschi di Siena	17.985.323.116
4) Crediop	2.545.772.173
5) IMI	755.820.830
6) Carige	1 255.918.427

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 44.667.112.241 è impegnata, per il 1996, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 44.667.112.241 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati, con valuta 30 giugno 1996.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A4263

DECRETO 24 maggio 1996.

Impegno per l'esercizio 1996 della somma complessiva di L. 3.496.923.139 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1.

IL DIRIGENTE GENERALE
PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli Istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Viste le delibere CIPE del 2 giugno 1994, 16 marzo 1994 e 30 novembre 1993 con le quali sono state assegnate risorse finanziarie di conto capitale, per le finalità di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988, a favore, fra l'altro, delle regioni Molise, Liguria e Abruzzo;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 00847 del 1° aprile 1996 con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme, quali prime rate semestrali delle 20 previste (valuta 30 giugno 1996) per oneri di preammortamento e ammortamento di mutui concessi alle regioni Molise, Liguria e Abruzzo per un importo complessivo di lire 3.496.923.139;

Vista la legge di bilancio 28 dicembre 1995, n. 551, per l'esercizio 1996;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1996 la somma complessiva di lire 3.496.923.139 a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 3.496.923.139 è impegnata, per il 1996, a favore della Cassa depositi e prestiti secondo lo schema di seguito indicato:

Regioni	Importi in lire
Regione Molise	1.849.854.122
Regione Liguria	1.419.914.664
Regione Abruzzo	227.154.353

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 3.496.923.139 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, con valuta 30 giugno 1996.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A4264

DECRETO 24 maggio 1996.

Impegno per l'esercizio 1996 della somma complessiva di L. 21.370.561.959 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1.

IL DIRIGENTE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 009, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste, scadenza 30 giugno/31 dicembre, a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi, ai sensi dell'art. 20, legge n. 67/1988, alle regioni Marche ed Emilia-Romagna, Liguria e Lombardia e all'Università degli studi di Tor Vergata - Roma, e all'I.F.O. - Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 00845 del 1° aprile 1996, con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme, quali terze rate semestrali (valuta 30 giugno 1996) per mutui concessi alle regioni Marche, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, all'Università degli studi di Tor Vergata (Roma), all'I.F.O. (Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma) per un importo complessivo di lire 21.370.561.959;

Vista la legge di bilancio 28 dicembre 1995, n. 551, per l'esercizio 1996;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1996 la somma complessiva di lire 21.370.561.959 a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 21.370.561.959 è impegnata, per il 1996, a favore della Cassa depositi e prestiti secondo lo schema di seguito indicato:

Regioni	Importi in lire
Regione Marche	1.567.104.187
Regione Emilia-Romagna	7.739.876.999
Regione Liguria	103.251.979
Regione Lombardia	7.597.932.700
Università studi Tor Vergata di Roma	1.987.600.587
I.F.O. (Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma)	2.374.795.507

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 21.370.561.959 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, con valuta 30 giugno 1996.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A4265

DECRETO 24 maggio 1996.

Impegno per l'esercizio 1996 della somma complessiva di L. 1.793.530.342 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, comma 1.

IL DIRIGENTE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 012, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste, scadenza 30 giugno/31 dicembre, a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi, ai sensi dell'art. 20, legge n. 67/1988, alle regioni Marche e Abruzzo nonché al Policlinico «A. Gemelli» di Roma;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 00847 del 1° aprile 1996 con la quale si chiede, fra l'altro, l'accredito delle somme, quali quinte rate semestrali (valuta 30 giugno 1996) dei mutui concessi alle regioni Marche, Abruzzo e al Policlinico «Gemelli» per un importo complessivo di L. 1.793.530.342;

Vista la legge di bilancio 28 dicembre 1995, n. 551, per l'esercizio 1996;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1996 la somma complessiva di L. 1.793.530.342 a favore della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 1.793.530.342 è impegnata, per il 1996, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa secondo lo schema di seguito indicato:

Regioni	Importi in lire
Regione Marche	348.165.672
Regione Abruzzo	205.797.496
Policlinico «Gemelli» Roma.	1.239.567.174

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 1.793.530.342 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, con valuta 30 giugno 1996.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7084 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A4266

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 6 giugno 1996.

Delega di attribuzioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Vincenzo Maria Vita.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195;

Visto il regio decreto 1° marzo 1888, n. 5247;

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 24 novembre 1971, n. 1199, riguardante la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il regolamento per la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Vincenzo Maria Vita coadiuva il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nell'esercizio delle funzioni di normazione, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza per quanto concerne il settore radiotelevisivo, compresi i rapporti internazionali e comunitari, ed è delegato a firmare i provvedimenti attinenti il predetto settore che rientrano nella competenza del Ministro, considerando anche la convergenza tecnologica con il settore delle telecomunicazioni.

2. Il Sottosegretario di Stato on. Vincenzo Maria Vita è delegato a firmare i provvedimenti decisori dei ricorsi gerarchici presentati al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni concernenti il settore di cui al comma 1.

3. Il Sottosegretario di Stato on. Vincenzo Maria Vita è incaricato di presiedere la commissione consultiva costituita ai sensi dell'art. 34 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1996

Il Ministro: MACCANICO

96A4270

DECRETO 6 giugno 1996.

Delega di attribuzioni del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. Michele Lauria.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195;

Visto il regio decreto 1° marzo 1888, n. 5247;

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 24 novembre 1971, n. 1199, riguardante la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il regolamento per la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato sen. Michele Lauria coadiuva il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nell'esercizio delle funzioni di normazione, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza per quanto concerne il settore telecomunicazioni (ad esclusione di quello radiotelevisivo), compresi i rapporti internazionali e comunitari, ed è delegato a firmare i provvedimenti attinenti il predetto settore che rientrano nella competenza del Ministro, considerando anche la convergenza tecnologica con il settore radiotelevisivo.

2. Il Sottosegretario di Stato sen. Michele Lauria è delegato a firmare i provvedimenti decisori dei ricorsi gerarchici presentati al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni concernenti il settore di cui al comma 1.

3. Il Sottosegretario di Stato sen. Michele Lauria è delegato a presiedere il consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in caso di assenza o di impedimento del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1996

Il Ministro: MACCANICO

96A4271

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 9 maggio 1996.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari relativi all'anno 1996, da effettuarsi con il concorso comunitario nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nell'ambito del piano della piccola pesca costiera.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994) ed in particolare l'art. 56;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Visto il regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP);

Visto il regolamento CE n. 3699/93 del Consiglio, come modificato dal regolamento CE n. 1624/95 del Consiglio, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;

Visto il regolamento CE n. 1796/95 della Commissione relativo alle modalità di esecuzione del contributo concesso dallo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e presentate a titolo delle azioni definite dal regolamento CE n. 3699/93;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1994, n. 611, attuativo dei predetti regolamenti CEE n. 2080/93 e n. 3699/93 relativamente al fermo definitivo dell'attività di pesca;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C(94) 3346 del 6 dicembre 1994, relativa alla concessione di un contributo comunitario da parte dello

SFOP a favore di un programma operativo per interventi a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, nell'ambito del quadro comunitario di sostegno per l'obiettivo 1;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C(94) 3760/6 del 22 dicembre 1994, recante approvazione del programma comunitario per gli interventi strutturali nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti in Italia (obiettivo 5a, ad esclusione delle regioni dell'obiettivo 1);

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C(95) 3312 def/1 del 18 dicembre 1995 relativa ad un piano di azione per la piccola pesca costiera in alcune zone dell'obiettivo 1 in Italia, al di fuori degli interventi strutturali previsti dal citato regolamento CE n. 3699/93;

Viste le note n. 62201604 e n. 62304539, rispettivamente del 21 febbraio e 29 aprile 1996, con le quali il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - D.G. pesca e acquacoltura — in relazione alle sole misure cofinanziate dalla Commissione U.E. — quantifica complessivamente in lire 71,495 miliardi il fabbisogno di parte nazionale necessario per la realizzazione degli interventi attuabili, ai sensi delle predette decisioni comunitarie, nell'anno 1996;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le linee di intervento finanziario relative all'anno 1996 per l'attuazione delle iniziative previste nell'ambito dei regolamenti comunitari in materia di pesca marittima ed acquacoltura e del piano d'azione per la piccola pesca costiera richiamati in premessa, per un ammontare complessivo di lire 71,495 miliardi, sono specificate — in relazione alla tipologia di azioni — nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera.

2. Ai fini dell'attuazione delle azioni di cui alla citata tabella e nei limiti degli importi ivi indicati, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, provvede, secondo le vigenti disposizioni, alle erogazioni di competenza, sulla base delle richieste che saranno fatte pervenire al Fondo medesimo da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - D.G. pesca e acquacoltura.

3. Sono ammesse variazioni compensative tra gli importi previsti nell'allegata tabella da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - D.G. pesca e acquacoltura, a seguito di apposite decisioni comunitarie. Lo stesso Ministero deve darne, in tal caso, comunicazione al CIPE e al Fondo di rotazione.

4. Il Fondo di rotazione è autorizzato a proseguire, negli esercizi successivi al 1996 e comunque fino a quando perdura l'intervento comunitario, le erogazioni non effettuate nel corso del predetto esercizio in favore degli aventi diritto.

5. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - D.G. pesca e acquacoltura attua tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi agli interventi in questione.

6. I comitati di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente o ad una data successiva, ai sensi del regolamento CE n. 1796/95, sulla base dei dati di monitoraggio.

Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonché quanto previsto dagli articoli 5 (comma 2) e 6 (comma 3) del testo coordinato della legge 8 agosto 1995, n. 341.

7. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - D.G. pesca e acquacoltura effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 9 maggio 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 20 giugno 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 195

ALLEGATO

LINEE DI INTERVENTO FINANZIARIO NEL SETTORE DELLA PESCA RELATIVE ALL'ANNO 1996 - QUOTA PARTE NAZIONALE - LEGGE N. 183/1987.

	Importi in lire
Regolamento CEE n. 2080/93 e regolamento CE n. 3699/93 (SFOP):	
Obiettivo 1	42.066.880.000
Obiettivo 5a	29.320.000.000
Totale...	71.386.880.000
Piano piccola pesca costiera - Decisione C(95)3312 Def./1 del 18 dicembre 1995 - Linea di bilancio B2-521:	
Obiettivo 1	108.000.000
Totale complessivo...	71.494.880.000

96A4277

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PARLAMENTO NAZIONALE

PROVVEDIMENTO 8 luglio 1996.

Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
E
IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 25 giugno 1993, n. 206. nel testo modificato da ultimo dall'art. 7 del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 330;

D'intesa fra loro;

Nominano

componenti del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i signori Enzo Siciliano, Fiorenza Mursia, Federica Olivares, Liliana Cavani, Michele Scudiero.

Roma, 8 luglio 1996

Il Presidente del Senato della Repubblica
MANCINO

Il Presidente della Camera dei deputati
VIOLANTE

96A4399

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DELIBERAZIONE 27 giugno 1996.

Approvazione del regolamento interno di amministrazione e contabilità.

IL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA

Visti gli articoli 104 e 105 della Costituzione;

Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione ed il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura;

Visto l'art. 4 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, concernente l'assegnazione e la gestione autonoma dei fondi per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura;

Nella seduta plenaria del 12 giugno 1996;

Ha deliberato

di approvare il seguente regolamento interno di amministrazione e contabilità il cui testo è formulato come segue:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

per Consiglio si intende il Consiglio superiore della magistratura in assemblea plenaria;

per Vice presidente si intende il Vice-presidente del Consiglio superiore della magistratura;

per Segretario generale si intende il Segretario generale del Consiglio superiore della magistratura;

per Commissione bilancio si intende la Commissione per il bilancio del Consiglio e per il regolamento di amministrazione e contabilità.

CAPO PRIMO

AUTONOMIA DI GESTIONE E BILANCIO

Art. 2.
Autonomia di gestione

1. Il Consiglio superiore della magistratura provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali in base alle norme del presente regolamento.

Art. 3.
Esercizio finanziario e bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza.

3. Il progetto di bilancio, predisposto dal Segretario generale sulla base del programma delle spese elaborato dal servizio di ragioneria è comunicato tempestivamente al Comitato di presidenza, corredato dal programma delle spese.

4. Entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, il progetto di bilancio è sottoposto dal Comitato di presidenza al Consiglio, che lo approva, sentito il parere della Commissione bilancio.

5. In casi di particolare necessità il Consiglio su proposta del Comitato di presidenza, sentita la Commissione bilancio, con propria deliberazione, può autorizzare l'esercizio provvisorio nei limiti dello stanziamento previsto sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

6. Può essere predisposto a cura del Segretario generale un progetto di bilancio triennale che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio con le medesime procedure previste per il bilancio annuale.

Art. 4.

Commissione bilancio

1. Oltre ai casi previsti dal presente regolamento, la Commissione bilancio esprime pareri su richiesta del Vice presidente e del Comitato di presidenza.

2. La Commissione bilancio può disporre l'audizione del Collegio dei revisori dei conti sui criteri di impostazione del bilancio e sul rendiconto finanziario, nonché sull'andamento della gestione.

Art. 5.

Contenuto e struttura del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione espone le entrate e le spese necessarie per il funzionamento del Consiglio.

2. Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, i limiti delle entrate.

3. Le entrate sono costituite dall'importo del fondo annualmente stanziato nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, dalle entrate eventuali, nonché dall'avanzo di amministrazione, nel quale sono comprese anche le somme non impegnate nel corso dell'esercizio precedente a quello di riferimento.

4. Le entrate, comprese in un unico titolo, sono ripartite, secondo l'oggetto, in capitoli recanti specifica denominazione e sono classificate secondo le seguenti categorie:

Cat. I Entrate provenienti dal bilancio dello Stato;

Cat. II Entrate eventuali;

Cat. III Avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

5. Le spese, comprese in un unico titolo, sono ripartite secondo l'oggetto in capitoli, recanti specifica denominazione e numerazione progressiva e sono classificate secondo le seguenti categorie:

Cat. I Spese generali e di amministrazione;

Cat. II Trattamenti economici di attività e di quiescenza;

Cat. III Acquisto di beni e servizi;

Cat. IV Somme non attribuibili.

6. In apposito capitolo è iscritto un fondo di riserva per le spese impreviste annualmente determinato in misura non superiore al 3 per cento di tutte le spese.

Art. 6.

Requisiti del bilancio

1. Le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di ogni eventuale altra spesa ad esse connesse.

2. Le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione di eventuali entrate correlative.

3. Non è consentita alcuna gestione di somme fuori del bilancio.

Art. 7.

Variazioni di bilancio

1. Entro il mese di giugno di ciascun anno il Consiglio delibera, secondo l'andamento della gestione, l'assestamento del bilancio su proposta del Comitato di presidenza e previo parere della Commissione bilancio.

2. Le altre variazioni di bilancio e i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste sono assunte con deliberazioni adottate dallo stesso organo e con le stesse modalità previste per l'approvazione del bilancio.

3. Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono allegate al rendiconto finanziario dell'esercizio al quale si riferiscono.

4. Nessuna variazione di bilancio è ammessa dopo il termine dell'esercizio finanziario.

CAPO SECONDO

GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Art. 8.

Entrate

1. Il Vice presidente, subito dopo l'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, chiede al Ministro del tesoro il pagamento delle somme costituenti la dotazione finanziaria annuale. Le rate trimestrali corrispondenti sono versate su conto corrente infruttifero di contabilità speciale del Consiglio superiore della magistratura presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma.

2. I versamenti derivanti da entrate eventuali saranno effettuate sul c/c postale presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma, la quale curerà il successivo accredito sul conto corrente di cui al comma precedente.

Art. 9.

Rilascio copie

1. Il rilascio di copie di atti e documenti del Consiglio avviene previo versamento da parte degli interessati del corrispettivo sull'apposito c/c postale intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con indicazione, nella causale di versamento della dizione «somma da accreditare sul conto corrente di contabilità speciale intestato al Consiglio superiore della magistratura - entrate eventuali». Il corrispettivo viene determinato annualmente dal Comitato di presidenza tenuto conto del costo del servizio.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di bollo quando la copia viene rilasciata in forma autentica.

Art. 10.

Impegni di spesa

1. Le spese sono deliberate e impegnate dal Comitato di presidenza, salvo quanto previsto nel successivo comma.

2. Per gli impegni di spesa relativi ad assegni, stipendi, indennità accessorie e compensi il Comitato di presidenza può delegare il Segretario generale. Qualunque altra spesa di importo non superiore a lire 10 milioni può essere autorizzata ed impegnata dal Segretario generale. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nei casi previsti dal presente regolamento.

3. Il Servizio di ragioneria istruisce le proposte relative alle spese e le correda di elementi giustificativi, accertata l'esistenza di disponibilità nei capitoli di bilancio. Le proposte sono inoltrate all'organo competente per la deliberazione o l'autorizzazione.

4. Il Servizio di ragioneria prende nota degli impegni di spesa in ordine cronologico distintamente per capitoli e ove esistenti per articoli e cura la redazione dei mandati di pagamento in esecuzione delle spese impegnate, utilizzando eventualmente procedure automatizzate.

5. Le eventuali proposte di spesa istruite da altri uffici del Consiglio sono inoltrate agli organi competenti per la deliberazione o l'autorizzazione unitamente agli elementi giustificativi, tramite il servizio di ragioneria che accerta la regolarità e l'esistenza di disponibilità nei relativi capitoli di spesa.

Art. 11.

Liquidazione delle spese

1. La liquidazione delle spese, consistente nella determinazione dell'importo da pagare e nell'individuazione del soggetto creditore, è effettuata dal Servizio di ragioneria, sulla base di titoli e documenti comprovanti il diritto dei creditori.

2. Gli atti comprovanti il diritto e l'identificazione del creditore vanno allegati ai titoli di pagamento. Copia della documentazione deve essere conservata a cura del Servizio di ragioneria.

Art. 12.

Pagamento delle spese

1. Il pagamento delle spese viene disposto mediante emissione di mandati diretti, tratti sulla Sezione di tesoreria provinciale di Roma. I mandati sono firmati dal direttore del Servizio di ragioneria e, se di importo superiore ai 10 milioni di lire, sono esigibili se muniti anche del visto del Segretario generale.

2. È vietato imputare spese a capitoli di bilancio diversi da quelli cui le spese stesse si riferiscono.

3. L'imputazione della spesa al capitolo di bilancio deve essere effettuata per l'importo lordo. I mandati di pagamento devono essere emessi per l'importo netto. Per il versamento delle ritenute si provvede in conformità delle norme previste per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato.

Art. 13.

Mandati di pagamento

1. I mandati di pagamento devono contenere le seguenti indicazioni:

a) l'esercizio finanziario cui la spesa si riferisce, con l'annotazione «residui» in caso di esercizio precedente a quello di emissione;

b) il capitolo di imputazione, con il numero d'ordine progressivo e l'eventuale codice meccanografico;

c) il nominativo o la denominazione del soggetto creditore, il luogo di residenza, domicilio o sede legale e il codice fiscale;

d) la causale di pagamento;

e) la somma da pagare in cifre e in lettere;

f) la modalità di estinzione del titolo;

g) la data, il luogo di emissione, la firma del direttore della ragioneria e ove richiesto, del Segretario generale o di un magistrato della Segreteria appositamente delegato;

h) i documenti giustificativi;

i) la tesoreria provinciale tenuta al pagamento.

2. In caso di mandati di pagamento che non risultino estinti al termine dell'esercizio, la Sezione di tesoreria provinciale restituisce i titoli al servizio di ragioneria, che provvede alla loro contabilizzazione e promuove l'emissione di nuovi mandati per l'importo corrispondente con imputazione al conto dei residui.

3. Possono essere emessi mandati collettivi. In tal caso, qualora al termine dell'esercizio non risultino completamente estinti, essi sono restituiti dalla Sezione di tesoreria provinciale al Servizio di ragioneria il quale, con la procedura di cui al comma precedente, promuove l'emissione di nuovi mandati per l'importo delle spese rimaste inestinte.

4. Con deliberazione del Comitato, sentita la Commissione bilancio, può farsi luogo all'adozione di mandati informatici secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, nei limiti di compatibilità con le norme del presente regolamento.

5. I mandati di pagamento devono essere corredati della documentazione comprovante la regolarità della spesa.

Per i mandati relativi alla provvista di materiale mobile ed all'acquisizione di servizi da parte del consegnatario, la documentazione deve essere allegata in originale e deve recare a corredo:

a) lo scontrino di inventariazione per i materiali assunti in carico;

b) la dichiarazione di ricevuta per i materiali di immediato consumo;

c) la dichiarazione di avvenuta esecuzione delle prestazioni.

6. L'emissione di duplicati della documentazione di cui al precedente comma è consentita soltanto per motivate necessità e deve essere effettuata con forme e cautele tali da evitare possibili reiterazioni di pagamento.

Art. 14.

Servizio di ragioneria

1. Il Servizio di ragioneria, posto alle dipendenze del Comitato di presidenza, ha il compito di curare gli adempimenti di natura contabile connessi con lo svolgimento dell'attività amininistrativa del Consiglio.

2. Al Servizio di ragioneria è preposto un funzionario di cancelleria della carriera dirigenziale o della carriera direttiva in servizio presso la segreteria del Consiglio.

3. Il direttore del Servizio di ragioneria è nominato dal Consiglio su proposta del Comitato di presidenza, sentito il Segretario generale. L'incarico può essere revocato con le stesse modalità.

In caso di assenza o impedimento, svolge le funzioni di direttore del servizio un funzionario di cancelleria designato con la stessa procedura prevista per la nomina del direttore del Servizio.

4. Al servizio di ragioneria compete:

a) di predisporre gli elementi per la formazione dei bilanci, per l'assestamento e per le eventuali variazioni;

b) di tenere le scritture cronologiche e sistematiche della gestione, ed in particolare le scritture relative alla competenza, alla cassa, alla consistenza patrimoniale ed ai residui;

c) di predisporre il rendiconto annuale;

d) di formulare le richieste di prelevamento dei fondi stanziati sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro di pertinenza del Consiglio;

e) di verificare la regolarità dei pagamenti effettuati dalla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

f) di compilare trimestralmente la situazione riassuntiva della gestione da sottoporre al Comitato;

g) di vigilare sulla regolarità contabile della gestione dell'economo-cassiere, effettuando periodiche verifiche sulla medesima.

Art. 15.

Fondo economale

1. Il Segretario generale può autorizzare la costituzione di un fondo fino ad un massimo di lire dieci milioni a favore dell'economo-cassiere per il pagamento di canoni ed utenze e per i pagamenti in contanti previsti dal presente regolamento nonchè per le spese in economia di cui all'art. 32.

2. Il fondo viene costituito e reintegrato fino al limite consentito con prelevamento dalla contabilità speciale presso la Sezione di tesoreria provinciale di Roma mediante mandati di pagamento emessi, dal direttore del Servizio di ragioneria a favore dell'economo-cassiere su richiesta dello stesso.

3. Per ogni acquisto effettuato a carico del fondo il direttore del Servizio di ragioneria emette un ordinativo di pagamento interno intestato al creditore.

4. L'importo massimo del fondo di cui al comma uno puo essere adeguato annualmente, in relazione alle esigenze o alla variazione dei costi, con determinazione del Comitato di presidenza, su proposta del Segretario generale.

Art. 16.

Economo cassiere

1. L'economo cassiere è nominato dal Comitato di presidenza, su proposta del Segretario generale, tra i funzionari di cancelleria in servizio presso la segreteria del Consiglio. L'incarico può essere revocato, su proposta del Segretario generale, al termine di ogni gestione annuale.

In caso di assenza o impedimento svolge le funzioni un funzionario di cancelleria nominato con la stessa procedura prevista per la nomina dell'economo cassiere.

2. L'economo cassiere:

a) ha la gestione del fondo previsto dall'art. 15, di cui risponde personalmente;

b) provvede alle anticipazioni di indennità di missione e compensi tramite mandati diretti emessi a suo favore;

c) è consegnatario ad ogni effetto, di tutti i beni mobili;

d) vigila sulla manutenzione degli immobili di pertinenza del Consiglio;

e) è tenuto alla presentazione di un conto trimestrale della gestione del fondo al direttore del Servizio di ragioneria, che ne riferisce al Segretario generale; al termine dell'esercizio finanziario presenta tramite il direttore del Servizio di ragioneria al Segretario generale una relazione sulla gestione complessiva di sua competenza.

CAPO TERZO

NORME DIVERSE

Art. 17.

Indennità di presenza ai componenti del Consiglio

1. La misura dell'indennità prevista dall'art. 40, ultimo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 3 gennaio 1981 n. 1, è determinata annualmente con deliberazione del Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione su proposta del Comitato di presidenza previo parere della Commissione bilancio, tenendo conto dell'andamento del costo della vita e di similari indennità stabilite per altri organi di rilevanza costituzionale.

2. L'indennità spetta per non più di due sedute giornaliere.

3. La misura dell'indennità è raddoppiata quando le sedute si svolgono fuori della città di Roma.

4. L'indennità di presenza, prevista dal comma uno, spetta ai componenti del Consiglio anche per lo svolgimento di incarichi speciali loro affidati dal Consiglio stesso, dalle Commissioni referenti o dal Comitato di presidenza. Tra gli incarichi speciali è compreso il coordinamento degli incontri e seminari di studio; in questa ipotesi non si applica il comma precedente.

5. In quanto dovuta, spetta anche l'indennità di missione.

Art. 18.

Trattamento di missione per i componenti del Consiglio

1. La misura dell'indennità di missione giornaliera, prevista per i componenti del Consiglio non residenti a Roma, dall'art. 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è determinata annualmente con deliberazione del Consiglio, in sede di approvazione del bilancio di previsione, su proposta del Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio.

2. Per le missioni di durata inferiore a ventiquattro ore, e per le frazioni inferiori a ventiquattro ore, l'indennità è dovuta in ragione di un ventiquattresimo della misura giornaliera per ogni ora di missione.

3. È fatta salva la facoltà di optare per l'indennità di missione prevista per le qualifiche indicate al punto 1 della tabella *A* allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni.

4. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano ad ogni altra missione che i componenti del Consiglio debbano svolgere fuori della loro residenza per disposizioni del Consiglio, delle commissioni o, in casi di urgenza dal Comitato di presidenza.

5. L'indennità di missione spetta in misura intera qualunque sia la durata del periodo di permanenza a Roma del componente del Consiglio.

6. Per le missioni all'estero valgono le norme previste per il personale delle amministrazioni dello Stato.

7. Il Consiglio stipula apposita convenzione con le Ferrovie dello Stato s.p.a. per l'acquisto a prezzo ridotto di carte di libera circolazione di prima classe e relativi supplementi, da fornire ai componenti del Consiglio che non ne abbiano altrimenti diritto.

8. Ai componenti del Consiglio spetta il rimborso delle spese di vagone letto e di aereo sostenute per esigenze di servizio.

Art. 19.

Trattamento di missione per le persone estranee al Consiglio

1. Alle persone estranee al Consiglio, che siano convocate a Roma dal Consiglio stesso, dalla Sezione disciplinare e dalle Commissioni per ogni esigenza riguardante l'attività ed il funzionamento dei predetti uffici o di gruppi di studio o di lavoro costituiti dal Consiglio, spetta oltre al rimborso delle spese di viaggio, il trattamento di missione secondo le misure e nei limiti previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato.

2. Il trattamento di cui al primo comma compete alle persone alle quali siano conferiti, dagli Uffici predetti, incarichi da espletarsi fuori dal luogo di loro residenza nonchè ai difensori dei magistrati sottoposti al giudizio della Sezione disciplinare ed ai magistrati che svolgono assistenza, nei casi previsti, ad altri magistrati.

3. Per i soggetti che abbiano altrimenti titolo al trattamento di missione, l'indennità giornaliera è fissata nella misura indicata al n. 2 della tabella *A* allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni.

Art. 20.

Incarichi

1. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, il Consiglio può affidare, su proposta del Comitato di presidenza e previo parere della Commissione bilancio, incarichi di studio, di ricerca, di indagini e di accertamenti tecnici a esperti qualificati, anche estranei all'ordine giudiziario, nonchè a enti o istituti di ricerca. Il Consiglio può altresì affidare incarichi a persone estranee al Consiglio stesso ai fini di assicurare un'adeguata informazione pubblica sulla propria attività.

2. Con le stesse modalità il Consiglio può affidare a magistrati o a soggetti anche estranei all'Ordine giudiziario incarichi determinati per l'organizzazione e lo svolgimento di incontri e seminari di studio per l'aggiornamento professionale dei magistrati e per il tirocinio degli uditori giudiziari, nonchè in relazione all'attività propria delle Commissioni o di altre articolazioni consiliari.

3. Il Consiglio, per la migliore realizzazione delle attività di cui ai due commi precedenti, può avvalersi, per periodi determinati, dell'opera di esperti di statistica, di contabilità, di informatica, di elettronica ed altro personale specializzato.

4. Per l'espletamento degli incarichi di cui ai commi precedenti spetta un compenso da determinarsi dal Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio.

Art. 21.

Lavoro straordinario, compenso per reperibilità e prolungamento orario di lavoro, interventi assistenziali

1. Ai magistrati della Segreteria, ai magistrati fuori ruolo ai sensi dell'art. 210 dell'Ordinamento giudiziario addetti al Consiglio e al personale che presta servizio presso il Consiglio possono essere attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite determinato annualmente dal Consiglio stesso, su proposta del Comitato di presidenza previo parere della Commissione bilancio.

2. Al personale di cui al primo comma, a compenso della reperibilità nei giorni festivi e nell'arco dell'apertura degli uffici consiliari, anche al di fuori dell'orario individuale complessivo giornaliero di lavoro, nonchè della disponibilità a prolungare l'orario di servizio, è corrisposto un compenso mensile, determinato con deliberazione adottata per ciascun anno finanziario con le stesse modalità previste al primo comma. Tale compenso non potrà essere superiore al corrispettivo del monte ore mensile massimo individuale autorizzato nel limite di cui al precedente comma e dovrà essere proporzionalmente rapportato all'effettivo assolvimento delle prestazioni lavorative ordinarie e straordinarie. In via transitoria, per l'anno 1996, la deliberazione è adottata entro il 1° settembre 1996.

3. In favore dei soggetti individuati al comma uno possono essere deliberati dal Consiglio interventi assistenziali, su proposta del Comitato di presidenza, per malattia, invalidità, danni patrimoniali per fatto incolpevole, oneri scolastici, eventi che determinano un particolare aggravamento della situazione economica familiare del richiedente.

4. Il Consiglio può assumere iniziative per istituire servizi ricreativi, culturali, di mensa anche in forma alternativa, di asilo nido e assistenza sanitaria integrativa, nonché iniziative per il tempo libero a favore del personale.

5. Le modalità di attuazione e di concreta fruizione degli interventi indicati nei commi 3 e 4 sono deliberate dal Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza, previo parere della Commissione bilancio.

CAPO QUARTO

CONTO FINANZIARIO E INVENTARIO DEI BENI PATRIMONIALI

Art. 22.

Conto finanziario

1. Il conto finanziario espone i risultati della gestione finanziaria, per l'entrata e per la spesa, distintamente per capitoli, secondo la classificazione adottata.

2. Lo schema del conto finanziario, unitamente ad una relazione illustrativa, è predisposto a cura del Servizio di ragioneria e inviato al Segretario generale che lo sottopone all'esame del Collegio dei revisori entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. Il Segretario generale, entro il 30 aprile successivo, trasmette lo schema di conto finanziario, unitamente alla relazione del Servizio di ragioneria e alle osservazioni del Collegio dei revisori, al Comitato di presidenza per l'approvazione, entro il 31 maggio di ciascun anno, da parte del Consiglio, sentito il parere della Commissione bilancio.

4. Il conto finanziario espone:

a) le previsioni iniziali, le eventuali variazioni e le previsioni definitive;

b) le entrate di competenza dell'esercizio, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;

c) le spese di competenza dell'esercizio, impegnate, pagate e rimaste da pagare;

d) i residui attivi e passivi dell'esercizio precedente;

e) le somme incassate e quelle pagate per ciascun capitolo di bilancio, distintamente in conto competenza e in conto residui;

f) il conto totale dei residui passivi che si rinviano all'esercizio successivo;

g) le economie di gestione;

h) i residui perenti.

Art. 23.

Allegati al conto finanziario

1. Al conto finanziario sono allegati i prospetti indicanti:

a) il risultato della gestione del bilancio con il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le riscossioni e i pagamenti ed il fondo di cassa alla fine dell'esercizio stesso;

b) il risultato amministrativo della gestione con il fondo di cassa finale, le somme rimaste da riscuotere e da pagare per competenza e residui, alla fine dell'esercizio, nonché le somme non impegnate;

c) le variazioni apportate nel corso dell'esercizio agli stanziamenti dei capitoli, classificate a seconda che derivino da provvedimenti emanati in conseguenza di leggi generali, disposizioni particolari o da prelevamenti dal fondo di riserva o da storni da capitolo a capitolo;

d) l'elenco dei residui perenti, distinti per capitolo.

Art. 24.

Inventario dei beni patrimoniali

1. L'inventario dei beni patrimoniali, predisposto dal Servizio di ragioneria, espone:

a) le disponibilità finanziarie;

b) i beni mobili, i crediti e le altre attività;

c) i debiti e le passività diverse;

d) il saldo netto patrimoniale;

e) i conti d'ordine.

2. All'inventario dei beni patrimoniali sono allegati i prospetti indicanti:

a) la dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto finanziario e la consistenza dei beni patrimoniali;

b) il risultato generale delle rendite e delle spese derivanti dalla gestione del bilancio;

c) la dimostrazione della concordanza tra le scritture del Consiglio e le risultanze della contabilità della Tesoreria provinciale della gestione di cassa.

Art. 25.

Carico e scarico dei beni

1. I beni mobili sono inventariati sulla base dei buoni di carico emessi dall'economo.

2. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione o altri motivi è disposta dal Segretario generale su richiesta dell'economo, sentita una commissione nominata dal Comitato di presidenza e composta da un magistrato della segreteria del Consiglio, che la presiede, dal direttore del Servizio di ragioneria e da un esperto esterno per il quale il Comitato di presidenza stabilisce il compenso.

3. Il provvedimento di cancellazione dagli inventari accerta anche l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento dei danni a carico dei responsabili ed è portato a conoscenza dell'economo al fine della redazione del verbale di scarico.

CAPO QUINTO

CONTRATTI

Art. 26.

Disposizioni generali

1. Ai lavori, agli acquisti, alle alienazioni, alle permute, alle forniture, alle locazioni, comprese quelle finanziarie e ai servizi in genere si provvede mediante contratti da stipularsi secondo le norme del presente regolamento, salvi i casi disciplinati dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento.

2. I contratti sono stipulati nelle forme del diritto privato, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio. È sempre richiesta la forma scritta.

3. Spettano al Segretario generale, o al dirigente del Servizio di ragioneria appositamente da lui delegato, i compiti di provvedere alla formazione dei capitolati generali ed alla fissazione degli elementi essenziali del contratto.

4. Alla stipulazione dei contratti provvede in rappresentanza del Consiglio il Segretario generale o il direttore del Servizio di ragioneria da lui delegato.

5. Salve le ipotesi previste dall'art. 32, i contratti fino al limite di lire 100 milioni sono approvati dal Comitato di presidenza. All'approvazione dei contratti di importo superiore provvede il Consiglio su proposta del Comitato di presidenza.

6. I contratti devono avere termine e durata certi e non possono, comunque, superare, anche con successive proroghe, i nove anni, salvi i casi di assoluta necessità e convenienza.

7. Nei contratti devono essere previste adeguate penalità per inadempienze e ritardi nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni convenute.

8. Oltre alle anticipazioni consentite per legge, sono ammessi pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate, dei beni forniti e delle prestazioni eseguite. È vietata la corresponsione di interessi e provvigioni a favore dei contraenti sulle somme eventualmente anticipate per l'esecuzione del contratto.

9. A garanzia dell'esecuzione dei contratti, le imprese devono prestare idonea cauzione, ovvero rendere fidejussione, il cui costo è a carico delle medesime, per l'intero importo contrattuale, ovvero offrire la riduzione del cinque per cento sull'importo contrattuale medesimo. Si può prescindere dalla cauzione qualora il contraente sia di notoria solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo.

10. Deve essere osservato il principio della non discriminazione in base alla nazionalità nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea.

11. I limiti di somma previsti relativi ai contratti s'intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 27.

Procedure contrattuali

1. Ai lavori, alle forniture e ai servizi si provvede, di norma, mediante gare da svolgersi secondo le procedure disciplinate dalle disposizioni seguenti.

2. Le procedure contrattuali possono essere «aperte» (pubblico incanto), «ristrette» (licitazione private e appalto concorso) e «negoziate» (trattativa privata).

3. Le gare si svolgono, di norma, secondo la procedura «ristretta», salvo che per i contratti attivi nei quali è richiesta la procedura «aperta».

4. Nei casi previsti dall'art. 32 è ammesso il ricorso al sistema delle spese in economia.

Art. 28.

Procedura aperta

Nella procedura aperta tutti i soggetti interessati possono presentare l'offerta. Se si tratta di contratti passivi i concorrenti dovranno contestualmente documentare di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara.

Art. 29.

Procedura ristretta

1. Nella procedura «ristretta» sono invitati a presentare l'offerta coloro che abbiano dimostrato la propria capacità tecnica ed economico-finanziaria ad effettuare la prestazione richiesta. Può essere predisposto un elenco di persone o imprese idonee, da sottoporsi all'approvazione del Comitato di presidenza.

2. Il Comitato di presidenza per l'espletamento della gara, nomina una commissione composta da un componente del Consiglio che la presiede, dal direttore del servizio di ragioneria e un altro funzionario in servizio presso la segreteria del Consiglio.

3. Ai concorrenti selezionati sarà inviata la lettera con l'invito a presentare, entro un termine prestabilito, l'offerta tecnico-economica, con allegato il capitolato tecnico e lo schema di contratto che regolerà il rapporto.

4. Per lo svolgimento della procedura ristretta sono necessarie almeno due offerte valide.

Art. 30.

Criteri di aggiudicazione

1. Nel bando di gara sono specificati i seguenti criteri di aggiudicazione:

a) il prezzo più basso, qualora il capitolato tecnico sia molto particolareggiato (licitazione privata);

b) l'offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa (appalto concorso), qualora nel capitolato tecnico siano contenute soltanto prescrizioni di massima e si ritenga conveniente di avvalersi dell'apporto di competenze ed esperienze specifiche da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo. La valutazione per l'aggiudicazione dovrà tener conto del prezzo, del valore tecnico ed estetico delle opere progettate, del tempo di esecuzione e dei costi di utilizzazione e di manutenzione;

c) il prezzo più alto nei casi di contratti attivi (pubblici incanti).

Art. 31.

Procedura «negoziata»

1. È ammessa la procedura negoziata nei seguenti casi:

a) quando, a seguito di esperimento di gara, per qualsiasi motivo, l'aggiudicazione non abbia avuto luogo;

b) per la fornitura di beni, per la prestazione di servizi, ivi compresi quelli del settore informatico, e per l'esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire o eseguire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;

c) quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa individuale;

d) per la locazione di immobili o di beni mobili registrati;

e) quando si debba provvedere all'acquisto di beni o servizi in casi di eccezionale urgenza che non consentano il ricorso alla procedura ristretta;

f) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a persone o imprese aventi alta competenza tecnica o scientifica;

g) per i contratti di assicurazione;

h) nei casi di contratti di importo non superiore a lire 30 milioni.

2. Nei casi indicati nella lettera *a), e), f), g), h)*, del precedente comma devono essere, di norma, interpellate almeno tre persone o imprese.

Art. 32.

Spese in economia

1. Il Segretario generale, nei limiti di cui all'art. 10, può autorizzare l'economo cassiere, ad effettuare spese per locazioni temporanee, manutenzione di locali, manutenzione di mobili, di vetture di servizio, di arredi e di impianti tecnici e per l'acquisto di materiale d'ufficio ai migliori prezzi correnti.

L'economo cassiere può effettuare minute spese fino al limite di Lit. 1.000.000 utilizzando il fondo economale.

2. Gli assuntori ed i fornitori debbono prestare, se richiesti, idonea cauzione.

3. Per quanto non disposto dal presente regolamento, alle spese di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento per i servizi in economia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 33.

Congruità dei prezzi

1. Per la valutazione della congruità dei prezzi dei contratti di importo superiore a lire 30 milioni il Segretario generale può avvalersi di apposita commissione composta dall'economo cassiere, da un funzionario del Servizio di ragioneria e da un esperto designato dall'Ufficio tecnico erariale o da altra amministrazione dello Stato. Per lavori o forniture di particolare complessità tecnica può essere acquisito il parere di esperti estranei alla pubblica amministrazione nominati dal Comitato di presidenza.

2. Il Comitato di presidenza stabilisce il compenso spettante agli esperti di cui al comma precedente.

Art. 34.

Collaudi e verifiche

1. I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo anche parziale o in corso d'opera.

2. Il collaudo è effettuato, in forma individuale o collegiale, da personale amministrativo in possesso della competenza tecnica necessaria, nominato dal Segretario generale. Qualora ne sia ravvisata la necessità il collaudo è affidato ad esperti esterni al Consiglio, nominati dal Comitato di presidenza.

3. Il collaudo non potrà, comunque, essere effettuato da chi abbia progettato, diretto o sorvegliato i lavori, ovvero abbia partecipato all'aggiudicazione dei lavori o forniture.

4. Per i lavori e le forniture di importo inferiore a lire 100 milioni l'atto di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato da un esperto esterno al Consiglio, nominato dal Comitato di presidenza.

5. Per i servizi e le forniture di importo inferiore a lire 10 milioni, qualora non sia possibile o conveniente procedere al collaudo, il funzionario cui viene effettuata la consegna dovrà verificare la regolarità e la corrispondenza dei beni e servizi acquistati con quelli ordinati, redigendo apposita attestazione.

6. Il Comitato di presidenza stabilisce il compenso spettante agli esperti di cui ai commi precedenti.

Art. 35.

Limiti di somma

I limiti di somma previsti dal presente regolamento sono aggiornati ogni tre anni con deliberazione del Comitato di presidenza, su proposta del Segretario generale, in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei beni al consumo.

CAPO SESTO

CONTROLLI

Art. 36.

Collegio dei revisori dei conti

1. È istituito il Collegio dei revisori dei conti, composto da un presidente di sezione della Corte dei conti, in servizio o in quiescenza, che lo presiede, e da due componenti scelti tra magistrati della Corte dei conti e professori universitari ordinari di contabilità pubblica o discipline similari. Il presidente e i componenti del Collegio sono nominati dal Consiglio, su proposta del Comitato di presidenza e previo parere della Commissione bilancio. Essi durano in carica quattro anni e non possono essere confermati.

2. Il Consiglio determina il compenso del presidente e dei componenti del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 37.

Relazione del collegio dei revisori

1. Nella relazione del Collegio dei revisori sul rendiconto annuale sono evidenziati:

a) l'andamento della gestione finanziaria e gli effetti di questa sulla consistenza dei beni patrimoniali;

b) le variazioni eventualmente apportate al bilancio nel corso dell'esercizio;

c) le variazioni intervenute nella consistenza dei beni.

2. Il Collegio riferisce sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti ad esso sottoposti o da quelli da esso richiesti e dalle verifiche periodiche effettuate, con cadenza trimestrale, nel corso dell'esercizio nonché sulla corretta ed economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

CAPO SETTIMO

NORME FINALI

Art. 38.

Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato, in quanto compatibili.

Art. 39.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1996.

2. Le disposizioni contenute nei capi I, II e VI hanno effetto a partire dall'esercizio finanziario 1997.

Roma, 27 giugno 1996

p. *Il Vice Presidente:* CAPOTOSTI

96A4237

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245, recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali».

Il decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245, recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 dell'8 maggio 1996.

96A4337

Mancata conversione del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 246, recante: «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti».

Il decreto-legge 3 maggio 1996, n. 246, recante: «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 dell'8 maggio 1996.

96A4338

Mancata conversione del decreto-legge 7 maggio 1996, n. 247, recante: «Disposizioni urgenti per il personale della Federconsorzi».

Il decreto-legge 7 maggio 1996, n. 247, recante: «Disposizioni urgenti per il personale della Federconsorzi» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 dell'8 maggio 1996.

96A4339

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Contingenti comunitari di importazione per l'anno 1997 relativi a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese. Spostamento del termine di scadenza per la presentazione delle domande. (Comunicato n. 15).

Si fa seguito al comunicato di questo Ministero n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1996, relativo all'oggetto.

Al riguardo si comunica che il termine per la presentazione delle istanze, già fissato al 26 luglio entro le ore 15, è spostato al 29 luglio, entro le ore 15.

Le domande presentate via fax, entro tale ultimo termine, dovranno essere confermate entro il 1° agosto 1996.

96A4322

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Parma n. 174 del 31 gennaio 1996 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte dei signori Pozzati Amelia, Rosselli Paolo, Radino Francesco Giuseppe, Borgonzoni Aldo, Falcone Giovanni Battista, Ivano e Paparella Chiara rispettivamente con atti notarili n. 25221 in data 20 novembre 1995, del dott. Aldo dalla Rovere di Bologna, n. 16361 in data 3 novembre 1995, n. 16415 in data 14 novembre 1995, n. 16373 in data 13 novembre 1995, n. 16372 in data 13 novembre 1995, n. 16248 del 3 ottobre 1995, n. 16229 del 27 settembre 1995, tutti redatti dal notaio Michele Micheli di Parma, la donazione di opere d'arte varia da destinare al costituendo Museo di arte moderna presso il centro studi ed archivio della comunicazione; il tutto per un valore complessivo di L. 687.676.500.

Con decreto del prefetto di Parma n. 6222 del 31 gennaio 1996 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte del sig. Bob Noorda, nato ad Amsterdam il 15 luglio 1927 e residente a Milano, via Leopardi n. 28, la donazione di opere varie consistenti in stampati, manifesti, stampe fotografiche ed eliografiche, disegni, libri, riviste ed altro, con atto notarile numero di repertorio 23478 in data 2 giugno 1995 del dott. Giuseppe Pedone, notaio in Milano; il tutto per un valore di L. 598.420.000 da destinare al costituendo Museo di arte moderna.

Con decreto del prefetto di Parma n. 171 del 5 febbraio 1996 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito la donazione di una somma di denaro L. 8.000.000 destinata all'istituto di oftalmologia della facoltà di medicina.

Con decreto del prefetto di Parma n. 172 del 5 febbraio 1996 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Barilla G. e R. F.lli S.p.a., la donazione di una apparecchiatura diagnostica «Ecodoppler Transcranico ATL» destinata all'istituto di neurologia, facoltà di medicina e chirurgia, per un valore di L. 50.000.000.

Con decreto del prefetto di Parma n. 228 del 5 febbraio 1996 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Parma, la donazione di una somma di denaro pari a L. 68.000.000, da erogarsi in due rate di L. 34.000.000 rispettivamente nell'anno 1995 e nel 1996, destinata all'acquisto di un'apparecchiatura di laboratorio «Coulter Multisizer» per la ricerca sulla litogenesi renale dell'uomo.

Con decreto del prefetto di Parma n. 229 del 5 febbraio 1996 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Pfizer Italiana S.p.a. di Roma, la donazione di una telecamera Sony DXCM 3 APK per artroscopia del valore di L. 8.000.000, destinata all'istituto di clinica ortopedica e traumatologica della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Parma n. 234 del del 5 febbraio 1996 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della Pharmacia S.p.a., con sede in Milano, la donazione di personal computer del valore complessivo di L. 5.277.000 più I.V.A. a favore dell'istituto di patologia speciale medica - scuola di specializzazione in allergologia ed immunologia.

Con decreto del prefetto di Parma n. 170 del 6 febbraio 1996 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Parma, la donazione di una somma di denaro L. 45.000.000 da erogarsi in tre rate annue distinte nel triennio 1995-1997 per l'acquisto di apparecchiature diagnostiche, a favore dell'istituto di anatomia patologica della facoltà di medicina veterinaria.

Con decreto del prefetto di Parma n. 230 del 6 febbraio 1996 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Nestlè Italiana S.p.a., la donazione di due personal computer IBM compatibile; tre schede di rete Ethernet «NE2000» compatibili 16 bit; un lettore magneto-ottico-230MB; due cassette per lettore magneto-ottico da 230MB; uno scanner Artiscan 1200 dpi, interfaccia SCSI; un software OCR; il tutto per un valore complessivo di L. 13.358.940 I.V.A. compresa a favore del laboratorio di marketing della facoltà di economia.

Con decreto del prefetto di Parma n. 231 del 6 febbraio 1996 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Lepetit S.p.a. di Lainate (Milano), la donazione di un personal computer «dex pentium» con tastiera 101 — monitor Crystal SVGA14 — software Windows 95 e stampante Canon BJ 200 Ex del valore complessivo di L. 3.500.000 I.V.A. compresa a favore dell'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

Con decreto del prefetto di Parma n. 232 del 6 febbraio 1996 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Ciba-Geigy S.p.a., la donazione di un elettrocardiografo «Cardioline Delta 1 Plus» del valore di L. 2.200.000 più I.V.A. a favore dell'istituto di neurologia della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Parma n. 233 del 6 febbraio 1996 l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Henkel S.p.a. di Ferentino (Frosinone) la donazione di un'apparecchiature consistente in un apple powerbook 520 C 4MB-Hd20, completo di una borsa di trasporto e di un'espansione Ram 8 Mb, del valore complessivo di L. 5.059.000 più I.V.A., da destinare alla scuola di specializzazione in odontostomatologia della facoltà di medicina e chirurgia.

96A4247

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 5 luglio 1996

Dollaro USA	1530,59
ECU	1903,75
Marco tedesco	1003,34
Franco francese	296,86
Lira sterlina	2382,36
Fiorino olandese	894,35
Franco belga	48,745
Peseta spagnola	11,937
Corona danese	260,42
Lira irlandese	2444,51
Dracma greca	6,392
Escudo portoghese	9,768
Dollaro canadese	1122,63
Yen giapponese	13,823
Franco svizzero	1215,24
Scellino austriaco	142,57
Corona norvegese	235,20
Corona svedese	229,78
Marco finlandese	328,66
Dollaro australiano	1202,89

96A4356

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del parere del Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 settembre 1991, si comunica che presso le seguenti facolta dell'Università degli studi di Genova sono vacanti i sotto indicati posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori scientifico-disciplinari e per gli insegnamenti che si intendono affidare sotto specificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento

Facoltà di giurisprudenza

settore scientifico-disciplinare N08X «diritto costituzionale», insegnamento che si intende affidare: «diritto costituzionale»

Facoltà di ingegneria.

settore scientifico disciplinare: H07A «scienza delle costruzioni», insegnamento che si intende affidare «scienza delle costruzioni», per l'attivando corso di laurea in ingegneria gestionale (tale corso di laurea sarà attivato subordinatamente al parere del Consiglio universitario nazionale sulla proposta di modifica al regolamento didattico di ateneo).

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 23 aprile 1996, le nomine saranno subordinate alla verifica della copertura finanziaria.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

96A4287

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Cagliari è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare: B01A «fisica generale», per la disciplina «fisica generale II».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria nel bilancio dell'Ateneo.

96A4286

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti i posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia sotto indicati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali

settore scientifico-disciplinare: D03C «geochimica e vulcanologia», per la disciplina «vulcanologia»;

settore scientifico-disciplinare E01A «botanica», per la disciplina «botanica»;

settore scientifico-disciplinare: D04A «geofisica della terra solida», per la disciplina «paleomagnetismo»;

settore scientifico-disciplinare: C03X «chimica generale ed inorganica», per la disciplina «chimica generale ed inorganica»;

settore scientifico-disciplinare: E11X «genetica», per la disciplina «genetica»;

settore scientifico-disciplinare: A03X «fisica matematica», per la disciplina «meccanica razionale»

Facoltà di economia

settore scientifico-disciplinare: Q05A «sociologia generale», per la disciplina «sociologia».

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della suddetta facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro ateneo — di un certificato di servizio attestante: *a)* la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio; *b)* l'indicazione del settore scientifico-disciplinare di appartenenza a seguito dell'applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

96A4249-96A4283

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università di Siena è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

ragioneria generale ed applicata (settore s d.: P02A «economia aziendale»).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4250

UNIVERSITÀ «CA' FOSCARI» DI VENEZIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «Ca' Foscari» di Venezia sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia per i settori sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessata intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

prima fascia: un posto - settore scientifico-disciplinare: L12B «letteratura italiana moderna e contemporanea», per la disciplina «letteratura italiana contemporanea»;

seconda fascia: un posto - settore scientifico-disciplinare: M07B «logica e filosofia della scienza», per la disciplina «logica».

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

prima fascia: un posto - settore scientifico-disciplinare: D02B «geologia applicata», per la disciplina «idrogeologia».

Facoltà di economia:

seconda fascia:

un posto - settore scientifico-disciplinare: M06B «geografia economico-politica», per la disciplina «geografia economica»;

un posto - settore scientifico-disciplinare: S04B «matematica finanziaria e scienze attuariali», per la disciplina «matematica finanziaria».

Facoltà di lingue e letterature straniere

seconda fascia: un posto - settore scientifico-disciplinare: L17B «lingue e letterature ispano-americane», per la disciplina «lingue e letterature ispano-americane».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti al trasferimento di altra università dovranno indicare nella domanda la classe stipendiale in godimento, la data dalla quale prestano servizio presso l'università di appartenenza con l'attuale qualifica ed il settore scientifico-disciplinare di inquadramento.

96A4284

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art 3, terzo comma, si comunica che presso l'Università degli studi «Cà Foscari» di Venezia sono vacanti i seguenti posti di ricercatore universitario per i settori scientifico-disciplinari sottospecificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

un posto - settore scientifico-disciplinare: M05X «discipline demoetnoantropologiche».

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

un posto - settore scientifico-disciplinare: K05B «informatica».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande corredate di certificato di servizio attestante la classe stipendiale in godimento nonché il settore scientifico-disciplinare di appartenenza (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4285

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CAMPOBASSO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha nominato con deliberazione n. 123 del 5 giugno 1996 conservatore del registro delle imprese il segretario generale dott. Giovanni Scordamaglia.

96A4252

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso riguardante il comunicato del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 23 marzo 1996)

• Nel comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto n. 41/1996 del 5 febbraio 1996 relativo alla specialità medicinale «OTREON», a pag. 26, prima colonna della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo la voce «Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1193», al posto di: «Classe A, prezzo L. *25.200* ...», leggasi: «Classe A, prezzo L. *25.800* ...».

96A4225

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.